



Seduta del

25 settembre 2012

Comunicato il

25 settembre 2012

Protocollo n.

935

**Entrata in vigore della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
(legge scolastica)**

Emanazione dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica)

1. Entrata in vigore della legge scolastica

Con decisione del 21 marzo 2012, il Gran Consiglio ha emanato la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio del 5 luglio 2011, quaderno n. 6/2011-2012, pag. 649 segg.). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 4 luglio 2012 (cfr. Foglio ufficiale cantonale n. 14 del 5 aprile 2012). La decisione ha quindi acquistato effetto esecutivo.

L'art. 104 cpv. 2 della legge scolastica statuisce che il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge. Dopo che il termine di referendum è scaduto inutilizzato, è di conseguenza possibile porre in vigore la legge scolastica, fatta eccezione per l'art. 24 cpv. 1, nonché emanare la nuova ordinanza governativa per l'inizio del prossimo anno scolastico, ovvero con effetto al 1° agosto 2013.

Entrata in vigore successiva dell'art. 24 cpv. 1 nLS:

Conformemente all'art. 24 cpv. 1 della nuova legge scolastica (nLS), il periodo scolastico annuale è di 39 settimane, anziché di 38 come finora. Questo capoverso dovrà entrare in vigore solo quando il Cantone dei Grigioni avrà dato il via libera all'attuazione del nuovo Piano d'insegnamento 21, sviluppato a livello intercantonale, e quando saranno state sviluppate e approvate a livello governativo anche le griglie orarie basate su questo piano d'insegnamento. Nel confronto con gli altri Cantoni, le

griglie orarie odierne e il numero di lezioni per settore di studio si collocano al di sopra della media, almeno per quanto riguarda la scuola elementare. Il numero di lezioni deve essere uniformato a quello degli altri Cantoni che hanno aderito al Piano d'insegnamento 21. Dovrà essere adeguatamente considerata la situazione particolare dei Grigioni, che hanno tre griglie orarie differenti per tre regioni linguistiche. A seguito della pianificazione di progetto nelle regioni linguistiche, il nuovo piano d'insegnamento e le nuove griglie orarie verranno implementate al più presto per l'anno scolastico 2016/17. Soltanto se il carico di ore per allievo e settimana di scuola potrà essere ridotto, sarà sostenibile un'estensione da 38 a 39 del numero di settimane di scuola.

2. Emanazione di un'ordinanza cantonale relativa alla legge scolastica

Osservazioni generali

La presente ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica) riassume le principali disposizioni finora contenute in 18 ordinanze diverse. Le regolamentazioni attuali vengono però in sostanza riprese.

Alcuni cambiamenti sono risultati a seguito della suddivisione delle competenze tra Governo e Parlamento modificata dalla nuova Costituzione cantonale. Diverse regolamentazioni sono ora fissate a livello di legge anziché di ordinanza. Inversamente, alcune disposizioni finora disciplinate nella legge vengono ora inserite nell'ordinanza, ciò che non provoca però cambiamenti dal punto di vista materiale.

A seguito di questi spostamenti, i contenuti essenziali della presente ordinanza sono già stati presentati a Governo e Gran Consiglio come bozza al momento del dibattito relativo alla nuova legge scolastica. La presente ordinanza si distingue solo per quanto riguarda pochi punti dalla versione (di seguito chiamata ordinanza provvisoria) di cui ha preso atto senza decreto il Governo in occasione della seduta del 6 settembre 2011.

Il commento che segue si concentra soprattutto sulle disposizioni che presentano un carattere di novità in loro singoli aspetti o che hanno subito un adeguamento in relazione a disposizioni di legge modificate. Vengono inoltre commentati anche gli articoli per i quali durante la discussione sono emersi dubbi riguardo all'attuazione.

In questa ordinanza scolastica non sono state inserite le disposizioni relative alle offerte di assistenza ai bambini complementari alla scuola (strutture diurne). Queste dovranno essere emanate in un secondo momento con un'ordinanza separata, per quanto necessario per completare le disposizioni esecutive della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni.

Osservazioni relative alle singole disposizioni

I. Enti scolastici

Art. 1 e 2 Obbligo di ammissione / Tassa scolastica

Gli art. 1 e 2 obbligano gli enti scolastici ad ammettere allievi di comuni limitrofi e disciplinano l'assunzione dei costi legati alla tassa scolastica e al trasporto in caso di collaborazione su base contrattuale.

Art. 3 Collaborazione con enti scolastici privati

Conformemente all'art. 3, i contratti che disciplinano la collaborazione tra enti scolastici privati e pubblici devono essere autorizzati dal Dipartimento.

II. Offerte scolastiche e di formazione

1. Gradi scolastici

Art. 4 *Ammissione e frequenza della scuola dell'infanzia*

Conformemente all'art. 7 nLS, gli enti scolastici sono tenuti a offrire la scuola dell'infanzia non soltanto per un anno come finora, bensì per due anni. La frequenza della scuola dell'infanzia rimane per contro facoltativa. Conformemente all'art. 7 cpv. 3 nLS, l'ente scolastico può però dichiarare obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia per bambini alloglotti. L'art. 4 della presente ordinanza stabilisce che la scuola dell'infanzia va frequentata regolarmente. Questa disposizione crea, a beneficio degli enti scolastici, la sicurezza nella pianificazione necessaria per un'attività ordinata.

Art. 5 *Modelli del grado secondario I*

L'art. 5 riprende la disposizione finora contenuta nella legge scolastica, dando tuttavia la priorità alle classi a livelli quale modello del grado superiore.

2. **Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola e carattere gratuito**

Art. 6 *Frequenza della scuola presso un altro ente scolastico*

L'art. 6 cpv. 1 concede a chi esercita l'autorità parentale il diritto di chiedere, in casi motivati, la possibilità per il bambino di frequentare la scuola presso un altro ente scolastico. La decisione compete al consiglio scolastico dell'ente scolastico di destinazione, che stabilisce anche la tassa scolastica. Il passaggio a un altro ente scolastico può avvenire unicamente se l'ente scolastico di origine è d'accordo. Il cpv. 2 stabilisce che la tassa scolastica e i costi di trasporto vanno assunti dall'ente scolastico di origine e devono essere assunti da chi esercita l'autorità parentale soltanto se i motivi per la frequenza della scuola presso un altro ente scolastico rientrano principalmente nell'interesse personale. La frequenza della scuola presso un ente scolastico diverso da quello nel cui comprensorio il minore risiede permanentemente deve tuttavia rimanere un'eccezione.

Art. 7 e 8 Anticipazione e differimento dell'accesso alla scuola dell'infanzia / Anticipazione e differimento dell'accesso al grado elementare

Gli art. 7 e 8 disciplinano l'accesso anticipato o posticipato alla scuola dell'infanzia, rispettivamente al grado elementare. A differenza della scuola dell'infanzia (art. 7), per l'accesso anticipato al grado elementare (art. 8) è assolutamente necessaria una perizia psicoscolastica. La decisione per un accesso posticipato va presa in entrambi i casi dal consiglio scolastico, tuttavia si deve prima sentire chi esercita l'autorità parentale e inoltre è assolutamente necessaria una perizia psicoscolastica.

Art. 9 Frequenza scolastica postobbligatoria

Nell'art. 9 cpv. 1 è stabilito che non esiste alcun diritto a un decimo anno di scuola una volta completati i nove anni di scuola dell'obbligo. Su richiesta dei detentori dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può autorizzare la frequenza di ulteriori anni di scuola. Il cpv. 2 attribuisce al consiglio scolastico la competenza per escludere dalla frequenza scolastica gli allievi che non si attengono al regolamento della scuola o che disturbano considerevolmente l'attività scolastica. Questa regolamenta-

zione vale esclusivamente per gli allievi che hanno già completato i nove anni di scuola dell'obbligo.

Art. 10 Proscioglimento anticipato

Questa regolamentazione corrisponde in sostanza a quella contenuta nella legislazione attuale. A titolo di novità, i casi eccezionali conformemente al cpv. 2 non sono disciplinati dal consiglio scolastico, bensì dall'Ufficio. Inoltre, il cpv. 2 obbliga l'Ufficio a emanare ulteriori disposizioni d'esecuzione.

Art. 11 Trasporto degli allievi

L'ente scolastico è tenuto a organizzare e a finanziare il trasporto degli allievi, se le circostanze lo richiedono. Questa regolamentazione verrà applicata soprattutto in caso di corporazioni scolastiche il cui comprensorio è molto vasto e in cui il tragitto casa – scuola è particolarmente lungo. Questa regolamentazione considera però anche gli allievi per i quali compiere il tragitto casa – scuola risulta particolarmente difficile o rischioso a seguito di un handicap.

3. Scuole private e insegnamento privato

Art. 12 e 13 Autorizzazione all'insegnamento / Misure in caso di requisiti insufficienti

Gli art. 12 e 13 corrispondono alle disposizioni attuali. Esse garantiscono agli allievi che adempiono al proprio obbligo scolastico presso una scuola privata una formazione equivalente a quella fornita nelle scuole pubbliche.

III. Organizzazione della scuola

1. Conduzione e organizzazione

Art. 14 *Approvazione del regolamento della scuola*

L'art. 14 garantisce che il regolamento della scuola (art. 20 nLS), che deve essere emanato dagli enti scolastici, corrisponda alle disposizioni cantonali della legge scolastica e che contenga tutte le direttive rilevanti per l'attività di una scuola, quali ad esempio le misure disciplinari, le questioni legate alle assenze oppure la struttura organizzativa.

Art. 15, 16 e 17 Condizioni minime per le direzione scolastiche / Obblighi delle direzioni scolastiche / Direzioni scolastiche comuni

Gli art. 15, 16 e 17 corrispondono in sostanza alle disposizioni attuali. A titolo di novità, il volume d'impiego minimo per la funzione di direttore scolastico è stato ridotto dall'attuale 30 al 20 per cento. In questo modo, anche le piccole scuole possono istituire una direzione e ricevere contributi cantonali (art. 73 nLS). L'art. 15 lett. d impegna le direzioni scolastiche a collaborare con i servizi specializzati (art. 91 nLS). L'art. 17 richiede che per le direzioni scolastiche attive per diversi enti scolastici venga concordata una regolamentazione comune e unitaria dell'orario di lavoro e delle competenze. Questa rappresenta un'importante condizione quadro per il lavoro della direzione scolastica.

Art. 18 Rilevamento di dati statistici

L'art. 18 impegna gli enti scolastici a rilevare dati statistici. Questo impegno è importante in considerazione della domanda di dati sulla formazione e di confronti intra-cantonali e intercantonalni (monitoraggio della formazione).

2. Attività scolastica

Art. 19, 20 e 21 Grandezze massime delle sezioni / Grandezze minime delle sezioni / Adeguamento delle grandezze minime e massime delle sezioni, eccezioni

Gli art. 19, 20 e 21 disciplinano le grandezze massime e minime delle sezioni di scuola dell'infanzia, del grado elementare e di quello secondario I. Il Gran Consiglio ha dato seguito alla richiesta della Commissione per la formazione e la cultura e ha fissato nella legge scolastica (art. 23 cpv. 3 nLS) limiti superiori e inferiori generali di 24, rispettivamente cinque allievi per sezione. Anche nella presente ordinanza sono di conseguenza state ridotte le diverse grandezze massime delle sezioni.

Rispetto all'ordinanza provvisoria, la grandezza massima delle sezioni di tre classi nel grado elementare è stata portata da 16 a 18 allievi. Le altre grandezze di tutti gli altri tipi di sezioni rimangono invariate rispetto all'ordinanza provvisoria.

Art. 22 *Eventi scolastici particolari*

Conformemente all'art. 22, l'ente scolastico può dichiarare obbligatori eventi particolari quali ad esempio giornate sportive, giornate delle porte aperte, rappresentazioni o festeggiamenti, anche se cadono durante pomeriggi liberi o di sabato.

Art. 23 *Lezioni per mezza giornata nel grado elementare*

L'art. 23 cpv. 2 prescrive a titolo di novità una pausa di almeno cinque minuti tra le lezioni. In caso di lezioni doppie o di lavori a progetto, le pause vanno distribuite in modo sensato.

Art. 24 *Orario fisso*

L'art. 24 cpv. 2 offre agli enti scolastici la possibilità di garantire l'assistenza durante gli orari fissi con offerte extrascolastiche quali ad esempio quelle di scuole di musica, di associazioni sportive o di associazioni musicali e culturali.

Art. 25 *Giorni di congedo*

L'art. 25 attribuisce agli enti scolastici la competenza di concedere i 15 giorni di congedo stabiliti nell'art. 28 nLS anche sotto forma di lezioni singole. Gli enti scolastici ottengono così la necessaria flessibilità per soddisfare diverse esigenze.

3. Contenuti, programma didattico e testi didattici

Art. 26 *Materie d'insegnamento – 1. Grado elementare*

Conformemente all'art. 29 nLS, la competenza per determinare le materie obbligatorie, le materie optionali e le materie d'opzione obbligatoria spetta ora al Governo, che le disciplina perciò nella presente ordinanza. Fanno eccezione l'insegnamento delle lingue e le regolamentazioni particolari relative alla materia religione (vedi art. 30 – 34 nLS), che rimangono ancorate a livello di legge.

L'elenco delle materie obbligatorie nella scuola elementare segue la regolamentazione attuale e include la nuova materia inglese, introdotta con votazione popolare.

Anche il rimando alle esigenze e alle competenze interdisciplinari era già contenuto nell'ordinanza d'esecuzione del Gran Consiglio. Questo rimando è stato mantenuto, ciò che risulta sensato anche in vista del Piano d'insegnamento 21 e delle esigenze e competenze interdisciplinari in esso contenute.

*Art. 27**2. Grado secondario I*

Anche per il grado secondario I le materie obbligatorie e l'elenco delle materie d'opzione obbligatoria e delle materie opzionali sono stati ripresi senza variazioni dall'attuale ordinanza d'esecuzione. Viene così mantenuto lo status quo.

Nel cpv. 3 si trovano nuove formulazioni sia rispetto all'attuale ordinanza d'esecuzione emanata dal Gran Consiglio, sia rispetto all'ordinanza provvisoria. Le lingue nazionali non indicate quali materie obbligatorie andranno offerte anche in futuro, indipendentemente dal numero di partecipanti. Singole parti possono anche essere svolte quali settimane intensive nella regione linguistica.

Anche per il grado secondario I è stata mantenuta l'indicazione relativa alle esigenze e alle competenze interdisciplinari che si trovava già nell'ordinanza d'esecuzione emanata dal Gran Consiglio.

*Art. 28**Scuole e classi bilingui*

Le scuole che per promuovere le lingue cantonali italiano e romancio intendono fissare due lingue quali lingue scolastiche, possono farlo presentando domanda di autorizzazione al Governo. Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare in un piano l'utilizzo equilibrato delle lingue.

*Art. 29**Materiale didattico*

Come nell'attuale legislazione, è il Governo a decidere in merito all'edizione o alla rielaborazione di un testo didattico. A titolo di novità, l'Ufficio può però decidere ristampe invariate e anche stabilire secondo la prassi consolidata il prezzo di vendita del materiale didattico. Finora queste competenze spettavano al Dipartimento.

Il cpv. 2 dà al Governo la possibilità di realizzare caso per caso soluzioni economicamente più vantaggiose per materiale didattico che verrà probabilmente utilizzato da meno di 500 allievi. A questo riguardo, in occasione della discussione in Gran Consiglio sulla nuova legge scolastica, come pure nella nota interna del 3 settembre 2012 relativa alla produzione di materiale didattico negli idiom, il direttore del Dipartimento Martin Jäger ha già affermato che non è prevista una traduzione in tutti gli idiom di tutto il materiale didattico. Inoltre, il testo della nuova legge scolastica permette di tradurre eventualmente solo parti di testi didattici. L'art. 29 cpv. 2 della pre-

sente ordinanza concretizza queste affermazioni e stabilisce il margine discrezionale del Governo.

4. Offerte complementari

Art. 30, 31, 32 e 33 Scuole secondarie di valle – 1. Organizzazione / 2.

Riconoscimento / 3. Programma didattico / 4. Garanzia della qualità

Negli art. 30 – 33 vengono sostanzialmente riprese senza adeguamenti materiali le disposizioni attualmente contenute nell'ordinanza sulle scuole secondarie di valle con possibile preistruzione liceale del 3 ottobre 1969 (CSC 421.210). Non viene ripresa la possibilità di gestire nelle valli italofone una 4^a classe secondaria intesa come prima classe magistrale. Questo intento non è mai stato realizzato e ha perso oggi validità a seguito della riorganizzazione della formazione degli insegnanti. Inoltre, la gestione di una tale classe sarebbe anche in contraddizione con l'art. 37 nLS, che prevede un riconoscimento di scuole secondarie di valle solo quale preparazione alle scuole medie.

Art. 34 Classi per ragazzi dotati di particolari talenti

Conformemente all'art. 38 della nLS, in una classe per ragazzi dotati di particolari talenti possono essere sostenuti allievi dotati di particolari talenti, in particolare nel settore dello sport o della musica. Il Dipartimento sta elaborando un piano relativo alla definizione più precisa del concetto di talento. Questo piano disciplina in modo uniforme a livello cantonale anche le condizioni quadro e di ammissione alle classi per allievi dotati di particolari talenti e costituirà la base per le corrispondenti direttive. Per l'ammissione a una classe per allievi dotati di particolari talenti devono essere dati sia presupposti scolastici, sia presupposti in ambito sportivo o musicale. Siccome l'offerta complementare per talenti viene creata tra l'altro perché il carico costituito dagli allenamenti sportivi o dalle prove musicali incide sulla frequenza di tutte le lezioni di una classe regolare, devono essere dimostrate almeno dieci ore di allenamenti sportivi o di lezioni di musica extrascolastici.

Nella scuola elementare, il volume di lezioni settimanali è globalmente inferiore e le ore di allenamento o di esercizio nelle discipline sportive predominanti vengono raggiunte estremamente di rado oppure non costituiscono un presupposto per una

futura carriera di sportivo d'élite. Per questa ragione, le classi per allievi dotati di particolari talenti sono riservate al grado secondario I.

Art. 35 e 36 Offerte complementari per alloglotti / Promovimento speciale di bambini stranieri nella loro lingua e cultura

Gli art. 35 e 36 riprendono in sostanza le attuali disposizioni dell'ordinanza sul promovimento linguistico di bambini alloglotti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 25 giugno 1996 (CSC 421.900). A titolo di novità, anche nella scuola dell'infanzia l'insegnamento per bambini alloglotti deve avvenire durante l'orario delle lezioni ordinario.

Art. 37 Offerte time-out

L'art. 37 permette agli enti scolastici di allestire offerte time-out conformemente all'art. 40 nLS. Non esiste però un obbligo in tal senso.

5. Promozione e passaggio

Art. 38, 39, 40 e 41 Promozione, principi / Promozione minacciata / Mancata promozione / Continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore

Gli art. 38 – 41 corrispondono alle disposizioni finora vigenti.

Art. 42 Salto di una classe

Nell'art. 42 viene ridisciplinata la procedura per il salto di una classe. In particolare, nella decisione del consiglio scolastico va considerato anche un rapporto dell'insegnante di classe. Inoltre, se sussistono dubbi oppure se gli interessati non riescono ad accordarsi, si può coinvolgere anche il Servizio psicologico scolastico.

Art. 43 Procedura di passaggio

L'art. 43 cpv. 1 corrisponde in sostanza alla regolamentazione finora contenuta nella vigente ordinanza sulla procedura di passaggio alla scuola popolare di grado superiore del 17 giugno 1996 (ordinanza sul passaggio; CSC 421.200) e alla prassi attuale. Conformemente al cpv. 2, a titolo di novità è l'Ufficio a emanare direttive sulla procedura di passaggio.

6. Provvedimenti di pedagogia specializzata

Art. 44 *Offerte di istruzione e di sostegno*

Per l'appoggio scolastico a bambini con esigenze particolari sono a disposizione diverse offerte a bassa e ad alta soglia per l'istruzione scolastica e il sostegno, elencate nell'art. 44. Nel settore a bassa soglia, gli enti scolastici devono offrire localmente il "sostegno integrativo" (SI), nonché i "provvedimenti pedagogico-terapeutici", la logopedia e la terapia psicomotoria. Il SI comprende il sostegno quale prevenzione (SI P, nuovo), il sostegno senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento per bambini con difficoltà di lettura, di ortografia e di calcolo (SI senza ad., un tempo terapia contro la legastenia e la discalculia), nonché il sostegno con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento (SI con ad., un tempo classe ridotta integrata, classe ridotta separata). Rispetto alla prassi attuale, alle offerte di istruzione e sostegno si aggiunge ora il sostegno preventivo. Si tratta dunque di un ampliamento dell'offerta. Le rimanenti offerte già esistenti rimangono sostanzialmente conservate, vengono tuttavia attuate in forma integrativa.

Nel settore ad alta soglia, le offerte di istruzione e di sostegno rimangono invariate, fatta eccezione per gli adeguamenti conformemente ai cpv. 3 e 4.

Rispetto all'ordinanza provvisoria, il cpv. 3 precisa che l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale comprende il sostegno e l'istruzione a bambini e adolescenti che, nonostante i provvedimenti a bassa soglia, non sono in grado di seguire *a medio e lungo termine* le lezioni nella scuola regolare. Questo significa che per bambini e giovani che solo per breve tempo non sono in grado di seguire le lezioni della scuola regolare non si procede a un'istruzione scolastica speciale.

Il cpv. 4 si occupa dell'assistenza che rientra nell'istruzione scolastica speciale, comprendente le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura. A titolo di novità si stabilisce che questa si può estendere anche all'assistenza durante i fine settimana o le vacanze.

Art. 45 *Forme di istruzione e di sostegno*

L'art. 45 contribuisce a definire correttamente i termini "integrativo", "parzialmente integrativo" e "separativo". Una forma di istruzione e di sostegno è considerata integrativa se la parte principale dell'insegnamento avviene nella classe regolare e sepa-

rativa se la parte principale dell'insegnamento avviene fuori della classe regolare. Forme di istruzione e di sostegno parzialmente integrative sono caratterizzate dal fatto che singole unità d'insegnamento si svolgono fuori della classe regolare in forma di lezioni di gruppo o individuali. Questa chiarificazione è importante per l'attuazione di provvedimenti di pedagogia specializzata nella scuola conformemente alle direttive dell'art.45 nLS. La forma di istruzione e di sostegno separativa entra in considerazione esclusivamente per i provvedimenti ad alta soglia (cfr. art. 46 nLS).

Art. 46 *Garanzia dell'offerta di pedagogia specializzata a bassa soglia*

L'art. 46 costituisce una precisazione relativa all'attuazione della forma di istruzione e di sostegno nel settore a bassa soglia. Gli enti scolastici, che conformemente all'art. 48 devono garantire i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia, sono tenuti a mettere a disposizione, in ogni sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, un minimo di due unità d'insegnamento a settimana quale istruzione e sostegno esclusivamente integrativi durante le lezioni con tutta la sezione. Le lezioni dovranno essere tenute da un pedagogista specializzato. Si intende con ciò garantire in particolare il SI quale prevenzione. Con questo sistema, durante le lezioni nella classe regolare il pedagogista specializzato dovrebbe essere in grado di prevenire l'insorgenza di un particolare bisogno di sostegno o di individuare ai primi stadi il bisogno di sostegno di bambini con difficoltà in singoli settori o dotati di particolari talenti. Il SI P va a beneficio dell'intera classe, motivo per cui si deve partire dal presupposto dell'esistenza di sinergie con le lezioni della sezione.

Art. 47 *Procedura per provvedimenti di pedagogia specializzata – 1. In generale*

L'art. 47 descrive i criteri sovraordinati per una decisione concernente i provvedimenti di pedagogia specializzata. Anzitutto si deve prestare attenzione al benessere e alle possibilità di sviluppo del bambino con esigenze particolari. Le decisioni devono quindi avere carattere di sostegno per il singolo bambino. Al contempo viene messa in risalto l'importanza dell'ambiente scolastico e dell'organizzazione della scuola. I provvedimenti di pedagogia specializzata devono per quanto possibile essere orientati al benessere e agli interessi del bambino con esigenze particolari.

Conformemente al cpv. 2, l'opportunità dei provvedimenti ordinati va verificata periodicamente. Questo compito compete per i provvedimenti a bassa soglia all'ente sco-

lastico, per i provvedimenti ad alta soglia al Cantone. L'art. 47 cpv. 2 obbliga inoltre la corrispondente autorità a decidere, sulla base della verifica, se nel singolo caso il provvedimento debba essere adeguato o se possa essere concluso.

Art. 48 2. Nel settore a bassa soglia

All'ente scolastico spetta la competenza di garantire i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia. Per decisioni relative ai provvedimenti a bassa soglia si procede a un accertamento da parte dei servizi riconosciuti dal Dipartimento soltanto se tra gli interessati vi sono dubbi o disaccordo, se si deve procedere a un adeguamento degli obiettivi di apprendimento (materia scolastica per estensione e contenuti) oppure se sembrano necessari provvedimenti pedagogico-terapeutici (logopedia, terapia psicomotoria). In questo modo, una parte delle decisioni e dei provvedimenti di sostegno deve risultare, per gli enti scolastici e per gli interessati, più facilmente accessibile e impiegabile in modo più flessibile. La dispensazione da singole materie per singoli bambini richiederà anche in futuro l'autorizzazione dell'Ufficio.

Art. 49 3. Nel settore ad alta soglia

All'Ufficio spetta la competenza di garantire i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia. In questo settore si presuppone per ogni singolo caso un accertamento da parte dei servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. Ai titolari dell'autorità parentale spetta un ruolo attivo considerato che devono annunciare loro figlio per l'accertamento.

Art. 50 Mandati di prestazioni

La base per i mandati di prestazioni è costituita dalla cosiddetta "pianificazione dell'offerta", che si basa sulle disposizioni di legge e sul diritto derivato, nonché su basi di pedagogia specializzata. Tramite i mandati di prestazioni vengono disciplinati in particolare tipo, qualità e quantità dell'offerta, qualifiche del personale, verifica delle prestazioni fatturate e principi per l'indennizzo delle prestazioni. Un mandato di prestazioni ha di norma una validità di quattro anni.

Art. 51 Allievi dotati di particolari talenti

L'art. 51 concretizza le offerte previste per bambini dotati di particolari talenti. Trattandosi di offerte particolari nel settore a bassa soglia, è compito dell'ente scolastico

mettere a disposizione offerte di sostegno adeguate. Il sostegno deve se possibile avvenire durante l'orario regolare delle lezioni. Ciò può ad esempio avvenire dispensando i bambini da singole lezioni affinché possano frequentare offerte particolari. Gli enti scolastici possono anche incaricare terzi, ad esempio centri di sostegno od offertenzi privati, di fornire queste prestazioni. L'insegnamento privato (cfr. art. 16 – 19) e le classi per allievi dotati di particolari talenti (cfr. art. 34) vanno distinte dalle misure di pedagogia specializzata per allievi dotati di particolari talenti.

7. Assicurazione

Art. 52 *Assicurazione contro gli infortuni*

L'art. 52 corrisponde all'art. 1 dell'ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolare e scolari e per il personale insegnante del 20 maggio 1975 (CSC 421.600) attualmente in vigore. Le prestazioni assicurative prescritte sono cosiddette assicurazioni di somme, vale a dire che le prestazioni vengono fornite in aggiunta a un'eventuale assicurazione stipulata dai titolari dell'autorità parentale per i loro bambini.

Art. 53 *Assicurazione responsabilità civile*

L'art. 53 corrisponde alla regolamentazione attuale. Nell'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolare e scolari e per il personale insegnante del 20 maggio 1975 (CSC 421.600) si è però esplicitamente stabilito che la negligenza lieve deve essere considerata nell'assicurazione responsabilità civile, se il comune non ha esteso la propria responsabilità alla negligenza lieve. Conformemente alla legge sulla responsabilità dello Stato del 5 dicembre 2006 (CSC 170.050), i comuni hanno anche una responsabilità causale, motivo per cui il menzionato cpv. 2 dell'art. 3 può essere stralciato.

IV. Allievi

Art. 54 *Espulsione dalla scuola*

Siccome un'espulsione dalla scuola rappresenta per un allievo un provvedimento dalle importanti conseguenze, l'art. 54 esige un'esplicita presa di posizione dei titolari dell'autorità parentale. Si può rinunciare a questa presa di posizione soltanto se ad esempio l'allievo in questione minaccia la sicurezza di persone inserite nell'ambiente scolastico oppure disturba le lezioni in modo particolarmente grave.

V. Insegnanti

1. Assunzione e doveri

Art. 55 Diritto all'insegnamento

L'art. 55 è identico nel contenuto alle disposizioni finora vigenti e corrisponde alla prassi attuale.

Art. 56 Corsi di perfezionamento professionale obbligatori

Al posto del Dipartimento, a titolo di novità l'Ufficio può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.

Art. 57 e 58 Corsi di perfezionamento facoltativi / Congedo di perfezionamento

Gli art. 57 e 58 corrispondono alle regolamentazioni della legislazione attuale.

Art. 59 Sgravio per anzianità

La disposizione conformemente al cpv.1 corrisponde alla regolamentazione contenuta nella legislazione attuale. A titolo di novità, il cpv. 2 vale per tutti gli insegnanti e non più soltanto per gli insegnanti specialisti.

Art. 60 Risoluzione del rapporto di lavoro

Conformemente alle disposizioni attuali, il termine per la presentazione della disdetta è fine febbraio. A titolo di novità, l'art. 60 stabilisce la fine di marzo quale termine per la presentazione della disdetta. Poiché entro fine marzo il numero di allievi per l'anno scolastico seguente è più o meno noto, gli enti scolastici possono procedere su una base affidabile a una corrispondente pianificazione del personale. A differenza della regolamentazione attuale, gli enti scolastici non possono adottare regolamentazioni diverse riguardo al termine di disdetta e al termine per la comunicazione della disdetta.

2. Stipendio

Art. 61 *Scatto minimo per anzianità di servizio*

Conformemente all'art. 61, un ente scolastico può sostanzialmente scegliere tra due sistemi di retribuzione. Il cpv. 1 disciplina il sistema utilizzato finora, tuttavia con le seguenti novità: a differenza degli scatti per anzianità di servizio previsti dalla legislazione attuale nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni del 1° dicembre 1965 (ordinanza sullo stipendio degli insegnanti; CSC 421.080), a titolo di novità vi sono soltanto 22 scatti per anzianità di servizio anziché 25 come finora. Inoltre, ora lo scatto minimo va imperativamente garantito ogni anno. Il cpv. 2 lascia agli enti scolastici la possibilità di stabilire per lo sviluppo degli stipendi una regolamentazione analoga a quella del diritto cantonale sul personale. Questo sistema di retribuzione non prevede scatti per anzianità di servizio annuali fissi, bensì permette un aumento individuale dello stipendio entro limiti prefissati.

VI. Finanziamento delle scuole

1. Principio

Art. 62 *Indici di capacità finanziaria*

L'art. 62 disciplina il calcolo e l'applicazione dell'indice di capacità finanziaria per le corporazioni di comuni. In base al cpv. 1, un'applicazione del cosiddetto indice misto è quindi possibile esclusivamente per corporazioni di comuni e corporazioni scolastiche.

2. Contributi del Cantone e degli enti scolastici

Art. 63 *Versamento delle forfetarie per la scuola regolare*

Per il calcolo dei contributi cantonali sulla base del numero di allievi è determinante unicamente il giorno di riferimento del rilevamento.

Art. 64 *Forfetaria per direzioni scolastiche*

Questa regolamentazione corrisponde a quella contenuta nella legislazione attuale.

Art. 65 Forfetaria supplementare per piccole scuole – 1. Ubicazioni discoste

Quale parametro di riferimento per la definizione di "ubicazione discosta" si considera un tragitto di oltre dieci minuti con i trasporti pubblici per raggiungere la più vicina sede scolastica dello stesso grado e con la stessa lingua scolastica. Per l'elenco conformemente al cpv. 3 che il Dipartimento deve allestire per stabilire se un'ubicazione sia discosta o meno, vengono inoltre considerati gli altri fattori conformemente al cpv. 2.

Art. 66 2. Calcolo

Per il grado elementare le singole aliquote di base vengono determinate in modo lineare degressivo a partire dal 5° allievo (aliquota di base massima pari a 12'000 franchi) fino al 66° allievo (0 franchi). Per il grado secondario I viene applicata la stessa procedura, tuttavia iniziando dal 17° allievo (aliquota di base massima pari a 3'000 franchi) fino al 66° allievo (0 franchi). Per il calcolo della forfetaria supplementare per le piccole scuole con un'ubicazione discosta, il numero di allievi viene moltiplicato per l'aliquota di base calcolata. Conformemente all'art. 74 nLS, l'importo calcolato viene moltiplicato per la percentuale della classe di capacità finanziaria del comune.

Se la piccola scuola in questione gestisce sia un grado elementare, sia un grado secondario I, le aliquote di base vengono calcolate separatamente per grado scolastico, tuttavia sulla base del numero di allievi cumulato (numero complessivo di allievi per ubicazione). Infine, il numero di allievi del grado elementare viene moltiplicato per l'aliquota di base calcolata. Ne risulta il contributo cantonale per il grado elementare, che non tiene conto della capacità finanziaria. Vi si aggiunge il contributo cantonale per il grado secondario I calcolato con lo stesso metodo, che non tiene conto della capacità finanziaria. L'importo complessivo viene moltiplicato per la percentuale della classe di capacità finanziaria dell'ente scolastico con ubicazione discosta.

Art. 67 Forfetaria supplementare per scuole secondarie di valle

Per garantire una procedura più snella rispetto alla regolamentazione attuale, prima dell'inizio dell'anno scolastico si rinuncia a una determinazione da parte del Dipartimento delle lezioni presumibilmente computabili. Sono computabili esclusivamente le lezioni effettivamente impartite alla fine dell'anno scolastico.

Art. 68 *Contributi del comune e dei genitori per l'istruzione scolastica speciale*

La partecipazione ai costi degli enti scolastici in caso di misure ad alta soglia avviene a titolo di novità in base alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) con l'unità amministrativa dei giorni di calendario, anziché come finora in base ai giorni di scuola o di permanenza. Affinché questo cambiamento possa avvenire in modo neutrale per quanto riguarda i costi, l'aliquota è stata ridotta dai precedenti 40 franchi per giorno di scuola e di permanenza a 21 franchi per giorno di calendario. Per la partecipazione ai costi da parte dei titolari dell'autorità parentale viene mantenuta la regolamentazione attuale.

Art. 69 *Contributi in caso di perfezionamento professionale obbligatorio e di congedo di perfezionamento – 1. Principio*

Analogamente alla regolamentazione attuale, in caso di perfezionamenti professionali obbligatori e di congedi di perfezionamento il Cantone versa contributi ai costi per i corsi, nonché ai costi per eventuali supplenti. Gli enti scolastici si assumono i costi per la retribuzione del supplente, nonché le spese di viaggio e i costi per vitto e alloggio fuori casa. In caso di perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume inoltre i costi del materiale per il corso e stabilisce la durata della supplenza.

Art. 70 *2. Condizioni per il versamento dei contributi*

Questa regolamentazione corrisponde a quella contenuta nella legislazione attuale.

Art. 71 *Contributi ai costi di trasporto*

Questa regolamentazione è nuova a livello di legge, corrisponde tuttavia alla prassi attuale.

VII. Autorità

Art. 72 *Ispettorato, compiti*

Dal profilo materiale, l'art. 72 riprende le attuali disposizioni del decreto governativo del 18 novembre 2003 (protocollo n. 1623), con il quale, nel quadro degli obiettivi generali per snellire la struttura organizzativa e per creare settori coerenti in seno

all’Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), sono stati stabiliti i compiti dell’Ispettorato scolastico e di scuola dell’infanzia.

Art. 73 Servizio psicologico scolastico, compiti

Dal profilo materiale, l'art. 73 riprende le disposizioni attualmente contenute nell'ordinanza concernente il Servizio psicologico scolastico nel Cantone dei Grigioni del 27 maggio 1993 (CSC 421.050). L'attribuzione dei compiti e le ubicazioni si sono dimostrate valide.

VIII. Disposizioni finali

Art. 74 e 75 *Abrogazione del diritto previgente / Entrata in vigore*

L'ordinanza relativa alla legge scolastica entra in vigore il 1° agosto 2013.

3. "Buona legislazione"

Il progetto di revisione rispetta i principi della buona legislazione conformemente alle direttive del Governo (cfr. decreto governativo del 16 novembre 2010, protocollo n. 1070).

Il Governo decreta:

1. La legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) viene posta in vigore con effetto al 1° agosto 2013, fatta eccezione per l'art. 24 cpv. 1.
 2. Viene emanata l'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica).
 3. Comunicazione alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali e nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese; agli enti scolastici delle scuole popolari e delle scuole dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (con lettera separata dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport); al Controllo delle finanze, al Dipartimento delle finanze e dei comuni; alla sezione Finanze & controlling DECA; all'Ufficio per la

scuola popolare e lo sport (in forma elettronica), nonché in duplice copia al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.



In nome del Governo

La Presidente:

Barbara Janom Steiner

Il Cancelliere:

Dr. C. Riesen

Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica)

del 21 marzo 2012

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 31 cpv. 1 e 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale²⁾,
visto il messaggio del Governo del 5 luglio 2011³⁾,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹⁾ La presente legge disciplina l'istruzione e l'educazione nella scuola popolare. Oggetto, campo d'applicazione

²⁾ La legge vale per le scuole pubbliche e, per quanto essa non preveda eccezioni, vale per analogia anche per le strutture per l'istruzione scolastica speciale, nonché per l'insegnamento privato e per le scuole private presso le quali è possibile adempiere all'obbligo scolastico.

Art. 2

¹⁾ In considerazione della storica singolarità linguistico-culturale della collettività, la scuola popolare si impegna a educare gli allievi secondo valori cristiani, umanistici e democratici. Obiettivi e settori dell'istruzione

²⁾ La scuola popolare promuove la capacità di giudizio, le doti creative, le conoscenze e la disponibilità alla prestazione dei bambini e degli adolescenti. Li sostiene nello sviluppo di una propria personalità indipendente, nell'acquisizione di competenze sociali, nonché lungo il cammino verso un comportamento responsabile nei confronti del prossimo e dell'ambiente.

³⁾ La scuola popolare sostiene e completa l'educazione familiare.

⁴⁾ Nella scuola popolare, tutti gli allievi acquisiscono e sviluppano conoscenze e competenze fondamentali che permettono loro di apprendere per tutta la vita e di trovare il loro posto nella società e nella vita professionale.

¹⁾ PGC 2011/2012, 892

²⁾ CSC 110.100

³⁾ pagina 653

⁵ L'istruzione impartita nella scuola popolare comprende in particolare la cura e la conoscenza della lingua scolastica, nonché competenze di base in altre lingue, matematica e scienze naturali, scienze sociali e umane, musica, arti visive e arti applicate, movimento e salute.

⁶ La scuola popolare tiene conto degli interessi e delle esigenze dei bambini e degli adolescenti con bisogni educativi speciali, con doti particolari e di lingua madre straniera.

II. Enti scolastici

Art. 3

Compito in comune

La scuola popolare è un compito in comune del Cantone e dei comuni.

Art. 4

Enti scolastici

¹ I comuni gestiscono la scuola popolare pubblica. Possono delegare questo compito a corporazioni di comuni.

² Possono inoltre essere gestite scuole private quali scuole autorizzate dal Cantone.

Art. 5

Collaborazione contrattuale

I comuni che non gestiscono una scuola popolare pubblica o non gestiscono tutti i gradi scolastici e che non partecipano a un ente scolastico garantiscono la frequenza della scuola popolare per i loro bambini attraverso accordi contrattuali con un altro ente scolastico.

III. Offerte scolastiche e di formazione

1. GRADI SCOLASTICI

Art. 6

Gradi della scuola popolare

¹ La scuola popolare è composta dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola elementare e dalla scuola secondaria I.

² Il tempo necessario per l'adempimento dei gradi scolastici dipende dallo sviluppo individuale dell'allievo.

Art. 7

Scuola dell'infanzia

¹ La scuola dell'infanzia dura due anni.

² La scuola dell'infanzia promuove le capacità creative del bambino e il suo sviluppo fisico, intellettuale, sociale ed emotivo, ne arricchisce il bagaglio empirico e sperimentale e coltiva la sua capacità di esprimersi.

³ La frequenza della scuola dell'infanzia è di principio facoltativa. L'ente scolastico può dichiarare obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia per bambini alloglotti.

Art. 8

¹ Il grado elementare dura sei anni.

Grado elementare

² Il grado elementare trasmette gli elementi fondamentali dell'istruzione. Esso crea le premesse per la frequenza dei gradi scolastici successivi.

Art. 9

¹ Il grado secondario I dura tre anni ed è suddiviso in scuola di avviamento pratico e scuola secondaria.

Grado secondario I

² La scuola di avviamento pratico approfondisce e amplia l'istruzione di base trasmessa dai gradi precedenti. Essa prepara a una formazione professionale.

³ La scuola secondaria approfondisce e amplia l'istruzione di base trasmessa dai gradi precedenti. Essa prepara alla formazione professionale e alle scuole superiori.

2. OBBLIGO SCOLASTICO, LUOGO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA E CARATTERE GRATUITO

Art. 10

¹ Tutti i bambini che risiedono stabilmente nel Cantone hanno il diritto di frequentare la scuola popolare pubblica.

Diritto di frequentare la scuola, obbligo scolastico

² È obbligatorio frequentare la scuola di grado elementare e di grado secondario I.

³ L'obbligo scolastico può essere adempito anche presso strutture per l'istruzione scolastica speciale, in scuole private o attraverso l'insegnamento privato.

Art. 11

Ogni bambino frequenta la scuola del comune nel quale risiede stabilmente con il consenso dei titolari dell'autorità parentale.

Luogo di frequenza della scuola

Art. 12

¹ I bambini che compiono il quinto anno d'età entro il 31 dicembre possono accedere alla scuola dell'infanzia all'inizio dell'anno scolastico del medesimo anno civile.

Scolarizzazione, anticipazione e differimento dell'obbligo scolastico

² I bambini che compiono il settimo anno d'età entro il 31 dicembre accedono al grado elementare all'inizio dell'anno scolastico del medesimo anno civile.

³ Nell'interesse del bambino, l'accesso alla scuola dell'infanzia e al grado elementare può essere anticipato o ritardato di un anno.

Art. 13

Durata dell'obbligo scolastico

¹ L'obbligo scolastico dura di norma nove anni scolastici. Gli allievi che portano a termine in anticipo l'insegnamento previsto dal programma didattico vengono prosciolti anticipatamente dall'obbligo scolastico.

² Il diritto di frequentare la scuola popolare cessa con l'adempimento dell'obbligo scolastico di nove anni oppure con il completamento anticipato della scuola popolare.

Art. 14

Carattere gratuito

¹ L'insegnamento nella scuola popolare pubblica nel luogo di frequenza della scuola è gratuito.

² Se la situazione lo richiede, gli enti scolastici sono tenuti a organizzare e finanziare il trasporto degli allievi.

Art. 15

Contributi dei titolari dell'autorità parentale

Dagli allievi o dai titolari dell'autorità parentale possono essere riscossi contributi adeguati, in particolare per:

- a) manifestazioni scolastiche speciali;
- b) particolari offerte di formazione nell'ambito delle materie opzionali;
- c) spese straordinarie per il materiale;
- d) gite scolastiche, escursioni, campi scuola;
- e) vitto e assistenza per strutture diurne di portata più ampia.

3. SCUOLE PRIVATE E INSEGNAMENTO PRIVATO

Art. 16

Scuole private, obbligo di autorizzazione e vigilanza

¹ Le scuole private presso le quali può essere adempito l'obbligo scolastico necessitano di un'autorizzazione del Governo. Questa viene rilasciata se l'offerta di formazione corrisponde a quella della scuola popolare pubblica e se viene assolto il programma didattico.

² La vigilanza compete all'Ufficio.

Art. 17

Scuole private internazionali

Il Governo può autorizzare scuole private internazionali nelle quali l'insegnamento avviene principalmente in una lingua straniera, se per il resto il programma didattico viene assolto.

Art. 18

Insegnamento privato, obbligo di autorizzazione e vigilanza

¹ Sono considerati insegnamento privato l'insegnamento individuale e l'insegnamento in un gruppo che comprende al massimo quattro allievi.

² Per l'insegnamento privato è necessaria un'autorizzazione del Dipartimento. Questa viene rilasciata se l'offerta di formazione corrisponde a quella della scuola popolare pubblica e se viene assolto il programma didattico.

³ La vigilanza compete all'Ufficio.

Art. 19

Gli allievi che frequentano una scuola privata o ai quali l'insegnamento viene impartito privatamente non possono far valere nei confronti del comune un diritto alle prestazioni messe a disposizione dalla scuola popolare pubblica. Altre prestazioni

IV. Organizzazione della scuola

1. CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 20

Gli enti scolastici della scuola popolare emanano un regolamento scolastico. Principio

Art. 21

Per adempiere ai compiti operativi, gli enti scolastici possono istituire, da soli o insieme ad altri enti scolastici, delle direzioni scolastiche. Direzioni scolastiche

Art. 22

Nei limiti delle loro possibilità, gli enti scolastici sono tenuti a mettere a disposizione posti di pratica per gli istituti di formazione di insegnanti di ogni grado scolastico. Posti di pratica

2. ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 23

¹ Gli allievi del grado elementare e del grado secondario I vengono assegnati a una classe. Classi

² Per ogni classe va designato un insegnante di classe.

³ Le sezioni non possono di norma contare più di 24 e meno di cinque allievi.

Art. 24

¹ Il periodo scolastico annuale è di 39 settimane.

Periodo scolastico, inizio dell'anno scolastico, vacanze

² Il Dipartimento fissa l'inizio dell'anno scolastico in accordo con altri Cantoni.

³ Il Dipartimento fissa le vacanze autunnali e di Natale. Le vacanze rimanenti vengono stabilite dagli enti scolastici.

Art. 25

Lezioni

¹ Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.

² Nel grado elementare e nel grado secondario I le unità d'insegnamento durano 45 minuti, nella scuola dell'infanzia durano 60 minuti.

³ In casi motivati, il Dipartimento può autorizzare eccezioni.

Art. 26

Orario fisso

¹ Nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare, l'orario fisso garantisce al mattino, da lunedì a venerdì, lezioni continue o un'assistenza gratuita.

² Nella scuola dell'infanzia l'orario fisso ammonta ad almeno tre ore consecutive. Nel grado elementare l'orario fisso ammonta ad almeno quattro lezioni consecutive.

³ Durante l'orario fisso, è obbligatorio frequentare le lezioni di insegnamento o l'assistenza.

⁴ La frequenza delle lezioni marginali con assistenza durante l'orario fisso è facoltativa.

Art. 27

Strutture diurne

¹ In caso di necessità, gli enti scolastici offrono ulteriori strutture diurne.

² Chi esercita l'autorità parentale è libero di scegliere se far frequentare le strutture diurne ai propri figli.

³ La legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 trova applicazione per analogia a offerte nel quadro di ulteriori strutture diurne conformemente alla legislazione scolastica.

Art. 28

Assenze, dispensa

¹ Gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Inoltre, possono stabilire che i titolari dell'autorità parentale siano autorizzati a scegliere liberamente al massimo tre di questi giorni come giorni di vacanza.

² L'Ufficio può concedere ulteriori congedi.

³ In casi motivati, l'Ufficio può dispensare temporaneamente degli allievi, del tutto o in parte, dalle lezioni.

3. CONTENUTI, PROGRAMMA DIDATTICO E TESTI DIDATTICI

Art. 29

¹ Il Governo stabilisce le materie obbligatorie, le materie opzionali e le materie d'opzione obbligatoria ed emana il programma didattico per i gradi della scuola popolare. Il programma didattico disciplina in modo vincolante gli obiettivi del grado e i contenuti fondamentali delle lezioni. Per singole materie, può fissare obiettivi vincolanti.

² Il programma didattico include la dotazione di ore, nonché la griglia oraria, che stabilisce il numero totale di unità d'insegnamento e il quadro per la loro ripartizione tra le materie. Su base annua, la dotazione di ore non può essere inferiore alla media dei Cantoni di lingua tedesca e dei Cantoni plurilingui.

³ Per quanto possibile il programma didattico va coordinato a livello intercantionale.

Art. 30

¹ Nel grado elementare devono essere insegnate quali lingue straniere almeno una lingua cantonale e l'inglese.

Insegnamento delle lingue straniere
1. Grado elementare

² La prima lingua straniera nelle scuole elementari di lingua romancia e italiana è il tedesco. La prima lingua straniera nelle scuole elementari di lingua tedesca è l'italiano.

³ L'insegnamento della prima lingua straniera inizia nella 3^a classe elementare, l'insegnamento dell'inglese inizia nella 5^a classe elementare.

⁴ Nelle scuole elementari di lingua tedesca, l'ente scolastico può decidere che

- venga insegnato il romancio al posto dell'italiano;
- romancio e italiano vengano offerti quali materie d'opzione obbligatoria.

⁵ L'ente scolastico può inoltre stabilire che in questi casi il romancio venga insegnato già a partire dalla 1^a classe del grado elementare.

Art. 31

¹ Nel grado secondario I devono essere insegnate quali lingue straniere almeno una lingua cantonale e l'inglese.

2. Grado secondario I

² Per le lingue nazionali non insegnate quali materie obbligatorie vanno messe a disposizione offerte adeguate.

Art. 32

Se un comune opta per un cambiamento nella lingua scolastica dall'idioma al rumantsch grischun o viceversa, questo passaggio avviene progressivamente di anno scolastico in anno scolastico.

Cambiamento della lingua scolastica in scuole di lingua romancia

Art. 33

Scuole e classi bilingui

Per promuovere le lingue cantonali italiano e romancio, il Governo può autorizzare il contemporaneo utilizzo di due lingue cantonali quali lingue scolastiche.

Art. 34

Insegnamento della religione

¹ Le Chiese riconosciute dallo Stato in base al diritto pubblico impartiscono a proprie spese agli allievi l'insegnamento della religione nella scuola popolare pubblica. A tale scopo, gli enti scolastici mettono loro a disposizione le aule gratuitamente.

² Prima dell'inizio dell'anno scolastico, chi esercita l'autorità parentale può annunciare per iscritto la disiscrizione, appellandosi alla libertà di credo e di coscienza.

Art. 35

Materiale didattico

¹ Il Governo stabilisce il materiale didattico obbligatorio o raccomandato.

² Il Cantone può pubblicare materiale didattico e versare sussidi per la riduzione del prezzo.

³ Il materiale didattico viene pubblicato nelle lingue tedesco, romancio e italiano.

Art. 36

Mediateche

Gli enti scolastici creano mediateche proprie per gli allievi oppure provvedono affinché gli allievi possano ottenere libri adatti all'età e altri media da mediateche.

4. OFFERTE COMPLEMENTARI

Art. 37

Scuole secondarie di valle

Quale preparazione alla scuola media, nelle valli di lingua italiana il Governo può riconoscere delle scuole secondarie quali scuole secondarie di valle.

Art. 38

Classi e scuole destinate a ragazzi dotati di particolari talenti

¹ Gli enti scolastici possono promuovere in classi apposite gli allievi dotati di particolari talenti, segnatamente nello sport. La gestione di una classe per allievi dotati di particolari talenti necessita dell'autorizzazione del Governo.

² L'insegnamento nelle classi per allievi dotati di particolari talenti può divergere dalla griglia oraria, ma deve di principio rispettare il programma didattico.

³ Gli enti scolastici che non gestiscono classi per allievi dotati di particolari talenti sono tenuti a consentire la frequenza di una tale classe presso un altro ente scolastico.

⁴ L'ente scolastico di provenienza versa una tassa scolastica. Questa va concordata con l'ente scolastico della classe per allievi dotati di particolari talenti. Se i due enti scolastici non riescono ad accordarsi sulla tassa scolastica, quest'ultima viene stabilita dal Dipartimento.

Art. 39

¹ Gli enti scolastici mettono a disposizione offerte supplementari per Bambini alloglotti

² Il Governo stabilisce le prestazioni che gli enti scolastici devono fornire. Per l'istruzione scolastica di figli di persone ammesse provvisoriamente, richiedenti l'asilo o nomadi, può adottare disposizioni divergenti dalle disposizioni della legge scolastica.

Art. 40

In caso di necessità, gli enti scolastici possono creare offerte supplementari quali il lavoro sociale scolastico od offerte time-out. Offerte supplementari

5. PROMOZIONE E PASSAGGIO

Art. 41

¹ Gli allievi del grado elementare e del grado secondario I vengono valutati regolarmente. Vengono considerati in particolare le prestazioni, l'evoluzione dell'apprendimento, nonché l'attitudine al lavoro e il comportamento sociale. Valutazione

² Alla fine di ogni semestre la valutazione avviene tramite una pagella, che può venire completata da un rapporto di apprendimento individuale.

³ Nella 1^a e nella 2^a classe elementare la valutazione può anche avvenire esclusivamente in forma di rapporto di apprendimento.

Art. 42

¹ In merito alla promozione decide, alla fine dell'anno scolastico, l'insegnante di classe, dopo consultazione degli altri insegnanti, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, nonché sulla base dell'attitudine di apprendimento, di lavoro e del comportamento sociale dell'allievo. Promozione, passaggio

² La competenza per l'assegnazione adeguata alle capacità alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria spetta di principio all'insegnante di classe. Se l'insegnante di classe decide un'assegnazione alla scuola di avviamento pratico, l'allievo ha la possibilità di sostenere un

esame il cui esito è l'unico fattore determinante per passare alla scuola secondaria.

6. PROVVEDIMENTI DI PEDAGOGIA SPECIALIZZATA

Art. 43

Diritto

¹ Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di pedagogia specializzata.

² Un bisogno educativo speciale è dato:

- a) per allievi che manifestamente non sono in grado, non sono più in grado o sono solo parzialmente in grado di seguire senza sostegno il programma didattico della scuola regolare;
- b) per allievi con grandi difficoltà manifeste nel comportamento, nella capacità di apprendimento o di prestazione, nonché nelle competenze linguistiche scritte e orali;
- c) per allievi colpiti da o a rischio di handicap fisico, mentale, psichico, linguistico, sensoriale o percettivo;
- d) per allievi particolarmente dotati.

³ Le disposizioni per allievi con bisogni educativi speciali conformemente al capoverso 2 lettere a – c valgono per analogia anche per bambini in età prescolare e per giovani dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, fino al compimento del 20° anno d'età.

Art. 44

Provvedimenti di
pedagogia
specializzata

¹ I provvedimenti di pedagogia specializzata si suddividono in provvedimenti a bassa e ad alta soglia.

² Sono provvedimenti a bassa soglia in particolare il sostegno integrativo e i provvedimenti pedagogico-terapeutici.

³ Sono provvedimenti ad alta soglia:

- a) l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale;
- b) la relativa assistenza;
- c) i provvedimenti in caso di bisogni educativi speciali;
- d) l'assistenza stazionaria a bambini portatori di handicap gravi prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia.

Art. 45

Adeguamento del
programma
didattico

In virtù di una perizia psicoscolastica, gli allievi con bisogni educativi speciali possono beneficiare di un insegnamento secondo un programma didattico adattato.

Art. 46

¹ L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa e ad alta soglia avviene in base alle esigenze secondo forme di istruzione e di sostegno integrative e separate.

Forme di istruzione e sostegno

² L'attuazione avviene in forma integrativa se l'istruzione e il sostegno nella classe regolare risultano vantaggiosi per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibili per la classe regolare.

³ In caso contrario, l'attuazione avviene in forma parzialmente integrativa quale insegnamento a gruppi o individuale, oppure in forma separativa in sezioni di strutture per l'istruzione scolastica speciale oppure all'interno di famiglie.

Art. 47

¹ L'ente scolastico garantisce l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore a bassa soglia.

Garanzia dell'offerta di pedagogia specializzata

² Il Cantone garantisce l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore ad alta soglia.

Art. 48

¹ La competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia spetta all'ente scolastico.

Disposizione

² La competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia spetta all'Ufficio.

Art. 49

¹ Il Governo stabilisce direttive relative all'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.

Pianificazione dell'offerta

² Sulla base di un'analisi del bisogno, stabilisce periodicamente la pianificazione dell'offerta nel settore ad alta soglia.

Art. 50

Il Dipartimento conferisce alle strutture per l'istruzione scolastica speciale riconosciute dei mandati di prestazioni. La base per i mandati di prestazioni è costituita dalla pianificazione dell'offerta.

Mandati di prestazioni

7. PROMOZIONE DELLA SALUTE E ASSICURAZIONE

Art. 51

¹ Il servizio medico e il servizio dentistico scolastici vengono prestati nella scuola popolare secondo le istruzioni della Confederazione e del Cantone. Le visite di controllo sono obbligatorie.

Servizio medico e servizio dentistico scolastici

² L'ente scolastico nomina il medico e il dentista scolastici. Esso organizza lo svolgimento di misure.

Art. 52

Assicurazioni

L'ente scolastico stipula a proprie spese le seguenti assicurazioni:

- a) assicurazione degli allievi contro gli infortuni a scuola, durante manifestazioni scolastiche e lungo il percorso casa-scuola;
- b) assicurazione di responsabilità civile per il personale scolastico e per gli allievi durante l'attività scolastica.

V. Allievi**Art. 53**

Diritti

Gli allievi hanno diritto:

- a) all'istruzione secondo lo stato attuale delle conoscenze e secondo il programma didattico;
- b) al rispetto e al rafforzamento della loro personalità.

Art. 54

Doveri

¹ Gli allievi adempiono ai loro doveri e partecipano in modo attivo e cooperativo all'attività scolastica.

² Gli allievi devono:

- a) frequentare le lezioni e le manifestazioni scolastiche;
- b) assumere la responsabilità per il proprio processo di apprendimento e la corresponsabilità per quello della classe, secondo la loro età;
- c) rispettare il regolamento della scuola.

Art. 55

Sanzioni disciplinari

¹ Gli insegnanti, la direzione scolastica o il consiglio scolastico possono ordinare sanzioni disciplinari sensate dal profilo educativo nei confronti di allievi il cui comportamento dà adito a contestazioni.

² Gli allievi che disturbano in maniera importante in particolare le lezioni o l'attività scolastica, benché siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità parentale siano stati informati, possono venire esclusi dalle lezioni tramite decisione del consiglio scolastico presa sulla base di un rapporto scritto dell'insegnante e di un rapporto dell'Ufficio.

VI. Insegnanti**1. ASSUNZIONE E DOVERI****Art. 56**

Rapporto d'impiego

¹ Sono considerate insegnanti secondo le disposizioni seguenti le persone che insegnano nella scuola popolare. Le disposizioni relative agli inse-

gnanti si applicano per analogia ai loro supplenti, nonché agli insegnanti e agli specialisti nel settore dei provvedimenti di pedagogia speciale.

² Gli insegnanti della scuola popolare pubblica sono assunti dall'ente scolastico con contratto di diritto pubblico.

³ Per quanto la presente legge e l'ordinanza non contengano prescrizioni in merito, gli enti scolastici disciplinano autonomamente le condizioni d'impiego. In via sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto sul personale del Cantone.

Art. 57

Gli insegnanti devono disporre di un diploma riconosciuto conforme al grado o di un'autorizzazione all'insegnamento rilasciata dall'Ufficio.

Diritto all'insegnamento

Art. 58

¹ Se manca l'idoneità all'insegnamento, il Dipartimento può revocare il diritto all'insegnamento. Esso può annotare la revoca nel diploma di insegnante.

Revoca del diritto all'insegnamento

² In caso di sostanziali cambiamenti della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca.

³ Il Dipartimento comunica al Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) la revoca e la nuova concessione del diritto all'insegnamento.

Art. 59

¹ Gli insegnanti sono tenuti a istruire e sostenere gli allievi conformemente agli obiettivi e alle direttive della presente legge.

Doveri, incarico professionale

² I compiti principali degli insegnanti includono in particolare:

- a) la preparazione, lo svolgimento e la valutazione delle lezioni;
- b) la garanzia della collaborazione interdisciplinare con altri insegnanti e specialisti;
- c) la partecipazione alla strutturazione, all'organizzazione e allo sviluppo della scuola;
- d) la prestazione di lavoro con i genitori e in team;
- e) il perfezionamento professionale autonomo;
- f) la frequenza di corsi di perfezionamento professionale dichiarati obbligatori dall'Ufficio, in particolare in caso di introduzione di nuove materie d'insegnamento;
- g) la partecipazione a manifestazioni scolastiche.

³ Dietro particolare indennizzo, gli insegnanti possono venire obbligati a svolgere, oltre alle lezioni obbligatorie ordinarie, le seguenti mansioni supplementari:

- a) assumere compiti richiesti dal mandato di educazione e istruzione, nonché dall'attività scolastica;
- b) impartire al massimo due lezioni supplementari a settimana.

Art. 60

Strutturazione delle lezioni

Gli insegnanti hanno il diritto di strutturare liberamente le lezioni, nei limiti del programma didattico, delle istruzioni dell'Ufficio, delle direttive dell'ente scolastico, nonché del materiale didattico obbligatorio.

Art. 61

Supplenza

L'ente scolastico deve designare un supplente professionalmente adeguato per insegnanti che devono interrompere l'attività di insegnamento per oltre tre giorni.

Art. 62

Tempo pieno

¹ Per un impiego a tempo pieno va prestato il seguente numero di unità d'insegnamento per settimana di scuola:

- a) scuola dell'infanzia: 24 ore
- b) grado elementare: 29 lezioni
- c) grado secondario I: 29 lezioni

² Il volume d'impiego di un insegnante di classe del grado elementare e del grado secondario I si riduce di una lezione per settimana di scuola.

³ A partire dai 55 anni d'età, gli insegnanti assunti a tempo pieno hanno diritto a uno sgravio per anzianità.

Art. 63

Perfezionamento minimo annuale

Gli enti scolastici definiscono per i loro insegnanti e per i direttori l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno. Per insegnanti assunti a tempo pieno, tale entità non può essere inferiore a dieci mezze giornate di corso. Gli enti scolastici disciplinano l'assunzione dei costi dei corsi e delle spese.

Art. 64

Congedo di perfezionamento

¹ L'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato.

² Per gli insegnanti che hanno insegnato per almeno dieci anni e con un volume d'impiego di almeno 20 lezioni settimanali nel grado elementare o nel grado secondario I, rispettivamente di 14 ore settimanali a livello di scuola dell'infanzia, il Cantone partecipa una volta ai costi di un congedo di perfezionamento di al massimo tre mesi.

2. STIPENDIO

Art. 65

Stipendio

¹ Lo stipendio degli insegnanti viene fissato dall'ente scolastico, nei limiti della legge e dell'ordinanza.

² Lo stipendio annuo degli insegnanti della scuola popolare pubblica comprende lo stipendio base e la tredicesima mensilità. La tredicesima mensilità ammonta a 1/12 dello stipendio annuo percepito.

³ Con lo stipendio sono indennizzati tutti i doveri conformemente all'articolo 59 capoversi 1 e 2.

Art. 66

¹ Per gli insegnanti della scuola popolare pubblica valgono, in caso di impiego a tempo pieno conformemente all'articolo 62, le seguenti aliquote retributive minime (inclusa tredicesima mensilità):

| | | Minimo |
|----|--|--------------------------|
| a) | scuola dell'infanzia: insegnante di scuola dell'infanzia | fr. 60 000 |
| b) | grado elementare: insegnanti di scuola elementare e specialisti insegnanti con diploma in pedagogia speciale | fr. 72 000 fr. 79 000 |
| c) | grado secondario I: insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria e insegnanti con diploma in pedagogia speciale insegnanti specialisti con una o più di una materia oppure con uno o più di un settore | fr. 88 000 fr. 82 000 |

² L'importo minimo dello scatto per anzianità di servizio più elevato ammonta al 154 percento dello stipendio minimo.

³ Lo stipendio minimo per i direttori ammonta al 110 percento dello stipendio minimo per il grado secondario I.

⁴ Le basi di stipendio minime corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,2 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo fissa la compensazione del rincaro secondo le disposizioni della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni.

VII. Titolari dell'autorità parentale

Art. 67

¹ Nel quadro della presente legge sono considerate titolari dell'autorità parentale le persone alle quali spetta l'autorità parentale sul bambino in questione.

² I titolari dell'autorità parentale vengono regolarmente informati sul comportamento e sulle prestazioni dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale. Essi hanno diritto a essere informati dagli insegnanti, dalle autorità scolastiche e dai servizi in merito a dati e questioni che riguardano i bambini per i quali esercitano l'autorità parentale.

³ I titolari dell'autorità parentale possono inoltre richiedere la rettifica di dati personali non corretti, la cancellazione di dati personali non necessari o elaborati illecitamente, nonché il blocco di dati personali degni di protezione dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale.

⁴ Durante l'anno scolastico, l'ente scolastico svolge almeno due giornate delle porte aperte, che permettono, segnatamente ai titolari dell'autorità parentale, di vedere quanto viene fatto a scuola.

Art. 68

Doveri

¹ I titolari dell'autorità parentale sono i primi responsabili per l'educazione e per la regolare frequenza scolastica dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale, per l'adempimento del loro obbligo scolastico e per i compiti a ciò correlati.

² I titolari dell'autorità parentale intrattengono un rapporto di cooperazione con insegnanti e autorità scolastiche. Essi possono venire obbligati a cooperare a decisioni importanti che riguardano individualmente il bambino per il quale esercitano l'autorità parentale e a partecipare a colloqui preparatori.

³ I titolari dell'autorità parentale informano gli insegnanti sul comportamento dei bambini e sugli eventi accaduti nel loro ambiente, per quanto siano rilevanti per la scuola.

VIII. Finanziamento delle scuole**1. PRINCIPIO****Art. 69**Assunzione dei costi
1. Da parte degli enti scolastici

Gli enti scolastici assumono i costi per la scuola popolare pubblica, per quanto la legislazione non preveda che vengano assunti da altri.

Art. 70

2. In caso di scuole private e insegnamento privato

Il Cantone e gli enti scolastici non sono tenuti ad assumere i costi dell'insegnamento privato e delle scuole private.

Art. 71

Capacità finanziaria, compensazione del rincaro

¹ La base per la graduazione dei contributi del Cantone secondo la capacità finanziaria dei comuni è costituita dalle seguenti aliquote:

- a) Classe di capacità finanziaria 1: 20 per cento
- b) Classe di capacità finanziaria 2: 28 per cento
- c) Classe di capacità finanziaria 3: 37 per cento
- d) Classe di capacità finanziaria 4: 46 per cento
- e) Classe di capacità finanziaria 5: 55 per cento

² I contributi del Cantone corrispondono all'anno di base 2009. Il Governo fissa la compensazione del rincaro secondo le disposizioni della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni.

2. CONTRIBUTI DEL CANTONE E DEGLI ENTI SCOLASTICI

Art. 72

¹ Il Cantone versa agli enti scolastici della scuola popolare pubblica una forfetaria annuale per ogni allievo. Forfetaria per la scuola regolare

² Le aliquote di base per le forfetarie ammontano a:

a) per la scuola dell'infanzia e il grado elementare: fr. 5 646

b) per il grado secondario I:

scuola di avviamento pratico fr. 8 594

scuola secondaria fr. 8 094

³ Le aliquote di base vanno moltiplicate per la percentuale della classe di capacità finanziaria del comune.

Art. 73

¹ Gli enti scolastici ricevono una forfetaria annuale per allievo, non appena hanno istituito direzioni scolastiche. La forfetaria è vincolata all'adempimento di condizioni minime riguardo all'assunzione, alla formazione e ai doveri conformemente all'ordinanza.

Forfetaria per direzioni scolastiche

² La forfetaria per allievo ammonta a 300 franchi.

³ Il Cantone può promuovere la formazione e il perfezionamento di direttori scolastici in particolare organizzando corsi e versando sussidi una tantum fino a un massimo di 5 000 franchi per direttore scolastico.

Art. 74

¹ Gli enti scolastici con ubicazioni discoste e con meno di 66 allievi per ubicazione nel grado elementare e nel grado secondario I ricevono ogni anno una forfetaria supplementare per allievo. Ne sono esclusi gli allievi delle classi per allievi dotati di particolari talenti.

Forfetaria supplementare
1. Per piccole scuole

² Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per piccole scuole ammontano per scuole del grado elementare a partire da 5 allievi ad al massimo 12 000 franchi e per scuole del grado secondario I a partire da 17 allievi ad al massimo 3 000 franchi per allievo. Esse diminuiscono con l'aumento del numero di allievi.

³ Le aliquote di base vanno moltiplicate per la percentuale della classe di capacità finanziaria del comune.

Art. 75

2. Per classi per allievi dotati di particolari talenti

¹ Gli enti scolastici con classi per allievi dotati di particolari talenti ricevono ogni anno una forfetaria supplementare di 4 000 franchi per allievo di tale classe.

² Il Governo può adeguare al rincaro il contributo.

Art. 76

3. Per scuole secondarie di valle

¹ Per offerte supplementari conformemente al programma didattico di scuola secondaria, la scuola secondaria di valle riceve ogni anno una forfetaria supplementare di 2 850 franchi per lezione specifica computabile.

² Se viene gestita una 3^a classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, la scuola secondaria di valle riceve ogni anno una forfetaria supplementare di 11 500 franchi per allievo con domicilio nel Cantone.

³ Il Governo può adeguare al rincaro le forfetarie supplementari.

Art. 77

Forfetaria per pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia

¹ Il Cantone partecipa con una forfetaria annua per allievo ai costi degli enti scolastici per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.

² L'aliquota di base per allievo ammonta a 1 500 franchi.

³ L'aliquota di base va moltiplicata per la percentuale della classe di capacità finanziaria del comune.

Art. 78

Offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia

¹ Il Cantone si assume i costi per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia.

² Il Governo può decidere una partecipazione ai costi da parte dell'ente scolastico per ogni allievo interessato. La partecipazione ai costi non può superare il 15 percento dei costi cantonali annui medi per allievo.

³ Il Cantone può prevedere una partecipazione finanziaria dei titolari dell'autorità parentale per il vitto e l'assistenza.

Art. 79

Domicilio fuori Cantone, strutture fuori Cantone

Il finanziamento delle prestazioni per allievi domiciliati in un altro Cantone e delle prestazioni di strutture stazionarie situate fuori Cantone, nonché di strutture per l'istruzione scolastica speciale in forma di esternato situate fuori Cantone si conforma alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) del 13 dicembre 2002.

Art. 80

- ¹ Il Cantone versa contributi all'attività di strutture per l'istruzione scolastica speciale. Questi corrispondono al massimo ai costi computabili non coperti da terzi, in ogni caso non superano il disavanzo rimanente.
- ² Il versamento di contributi è vincolato all'adempimento dei mandati di prestazioni.
- ³ In singoli casi il Cantone può anche versare contributi a specialisti.

Contributi
1 Per l'istruzione
scolastica
speciale

Art. 81

- ¹ Il Cantone versa alle offerte per allievi alloglotti secondo l'articolo 39 un contributo di 15 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita.
- ² I comuni sul cui territorio si trovano centri di accoglienza e di transito per richiedenti l'asilo e rifugiati ricevono, per tutti i gradi della scuola popolare, contributi per un importo di 35 franchi per unità d'insegnamento riconosciuta e impartita.
- ³ Il Governo può adeguare al rincaro i contributi.

2. Per offerte per
bambini alloglotti

Art. 82

- Il Cantone può assumersi i costi per la scolarizzazione di bambini ammessi provvisoriamente e dei figli di nomadi. Il Dipartimento disciplina i dettagli caso per caso.

3. Per nomadi e
persone ammesse
provvisoriamente

Art. 83

- ¹ Il Governo può versare contributi agli enti scolastici per esperimenti scolastici conformemente all'articolo 89.
- ² Per sostenere progetti di sviluppo della scuola, il Governo può concedere agli enti scolastici partecipanti un aumento della forfetaria scolastica ordinaria conformemente all'articolo 72 fino a un massimo del 30 per cento per allievo coinvolto.

4. Per esperimenti
scolastici e per lo
sviluppo della
scuola

Art. 84

- Il Cantone versa contributi ai costi computabili del perfezionamento professionale obbligatorio, nonché per il congedo di perfezionamento conformemente all'articolo 64.

5. Per il perfezio-
namento profes-
sionale degli
insegnanti

Art. 85

- ¹ Il Cantone versa agli enti scolastici contributi in misura dei costi di trasporto computabili per trasporti di allievi effettuati in modo efficiente. In singoli casi il Dipartimento può aumentare i contributi, se un adeguamento della struttura della scuola comporta risparmi per il Cantone.

6. Per i costi di
trasporto

² Se per parte dell'anno scolastico si può pretendere che l'allievo effettui il percorso casa-scuola, nei calcoli va considerata solo la parte che non può essere ragionevolmente pretesa.

³ I costi di trasporto computabili vanno moltiplicati per la percentuale della capacità finanziaria del comune.

Art. 86

7. Per strutture diurne

I contributi del Cantone, degli enti scolastici e dei titolari dell'autorità parentale per ulteriori strutture diurne si conformano alla legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003.

Art. 87

Sussidi edilizi per l'istruzione scolastica speciale

Il Cantone versa sussidi edilizi alle strutture per l'istruzione scolastica speciale rifacendosi per analogia alle disposizioni contenute nella legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis) del Cantone dei Grigioni.

Art. 88

Forfetaria supplementare per l'insegnamento delle lingue straniere nel grado secondario I

¹ Il Cantone versa una forfetaria supplementare di 500 franchi per allievo e per settimana alle spese per la messa a disposizione di offerte idonee per l'insegnamento delle lingue nazionali che non vengono insegnate quali materie obbligatorie.

² Il Governo può adeguare al rincaro la forfetaria supplementare.

IX. Istanze e vigilanza

1. AUTORITÀ CANTONALI

Art. 89

Governo

¹ Il Governo vigila sull'istruzione e sull'educazione nella scuola popolare.

² Il Governo può autorizzare progetti di sviluppo della scuola sovraordinati, nonché, in accordo con l'ente scolastico, esperimenti scolastici limitati nel tempo e nei luoghi che divergono dalle disposizioni della presente legge.

³ Nel campo d'applicazione della presente legge, il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche, nonché ad accordi sulla collaborazione e il coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.

⁴ In casi motivati, se il raggiungimento degli obiettivi dell'istruzione rimane garantito, il Governo può autorizzare eccezioni.

Art. 90

¹ Il Dipartimento provvede all'esecuzione della legge. Esso stabilisce le condizioni quadro per lo sviluppo scolastico generale, per la garanzia della qualità della scuola, nonché per la gestione e l'organizzazione delle scuole.

Dipartimento,
Ufficio

² L'Ufficio esercita la vigilanza sulle scuole e le sostiene.

Art. 91

¹ Nelle regioni linguistiche l'Ufficio offre prestazioni particolari per l'adempimento dei compiti. Esso dirige l'Ispettorato, il Servizio psicologico scolastico e altri servizi della cui offerta di base fanno parte in particolare i compiti seguenti:

Ispettorato,
Servizio psicologico scolastico e
altri servizi

- a) vigilanza sulle scuole popolari pubbliche e private, nonché sull'insegnamento privato;
- b) esecuzione e consulenza nel settore della pedagogia speciale e dell'integrazione;
- c) esame della qualità e garanzia della stessa nelle singole scuole popolari;
- d) elaborazione di questioni scolastiche generali;
- e) consulenza, accertamento, rapporto e proposta da parte del servizio psicologico scolastico;
- f) diagnosi, terapia e valutazione nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata, nonché di altri servizi operanti nel settore dei bambini e degli adolescenti;
- g) consulenza di insegnanti, titolari dell'autorità parentale, direzioni e autorità scolastiche;

² L'Ufficio può delegare compiti a terzi o chiamarli a consulto.

³ Le prestazioni dell'Ispettorato, del Servizio psicologico scolastico e degli altri servizi sono gratuite nei limiti dell'offerta di base. Per prestazioni più estese possono essere richiesti contributi alle spese.

2. AUTORITÀ COMUNALI

Art. 92

¹ Ogni ente scolastico nomina secondo le proprie direttive un consiglio scolastico, composto da almeno tre membri.

Consiglio
scolastico

² Al consiglio scolastico competono la direzione e la vigilanza sulla scuola. Esso attua gli atti normativi e i decreti cantonali, per quanto in base alla legislazione o al regolamento scolastico non sia competente un altro organo. Esso rappresenta le scuole verso l'esterno.

X. Rimedi legali

Art. 93

Esecuzione sostitutiva

Il Dipartimento è autorizzato ad agire a spese degli enti scolastici al posto del consiglio scolastico o della direzione scolastica, se questi non adempiono ai loro doveri nell'esecuzione della presente legge.

Art. 94

Riduzioni dei contributi

Il Dipartimento ha il diritto di ridurre i contributi cantonali a un ente scolastico o a una struttura per l'istruzione scolastica speciale, se non adempie ai propri doveri conformemente alla presente legge.

Art. 95

Vie legali

¹ I provvedimenti di autorità comunali in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al consiglio scolastico.

² Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento, se la legge non stabilisce altrimenti.

³ Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale. Le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.

⁴ Le decisioni dell'Ufficio sulla disposizione e sulla revoca di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 96

Disposizione penale

Chi viola intenzionalmente l'articolo 68 della presente legge è punito dall'autorità competente dell'ente scolastico con una multa fino a 5 000 franchi.

XI. Disposizioni finali

Art. 97

Esecuzione 1. Governo

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare riguardo a:

- a) collaborazione contrattuale tra enti scolastici;
- b) ammissione e proscioglimento dalla scuola;
- c) organizzazione e conduzione di scuole;
- d) attività scolastica;
- e) promozione e passaggio;

- f) provvedimenti di pedagogia specializzata;
- g) promozione della salute e assicurazione;
- h) presupposti d'assunzione, doveri e stipendio degli insegnanti;
- i) finanziamento delle scuole;
- j) istanze e vigilanza

Art. 98

Il Dipartimento può emanare istruzioni, in particolare riguardo a:

2. Dipartimento

- a) posti di pratica;
- b) inizio dell'anno scolastico, periodo scolastico e vacanze;
- c) assenze e dispensa dalle lezioni;
- d) classi e scuole per allievi dotati di particolari talenti;
- e) pagelle e promozione
- f) ammissione di insegnanti privi di diploma conforme al grado;
- g) contributi ai costi di trasporto;
- h) finanziamento di strutture per l'istruzione scolastica speciale;
- i) perfezionamento professionale degli insegnanti;
- j) offerte per bambini alloglotti;
- k) provvedimenti di pedagogia specializzata dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico;
- l) programma indicativo dei locali per gli edifici.

Art. 99

Con l'entrata in vigore della presente legge, all'insegnante viene garantito caso per caso l'importo dello stipendio precedente riferito a un impiego a tempo pieno.

Garanzia dello
stipendio
precedente

Art. 100

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

Abrogazione del
diritto previgente

- a) legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole dell'infanzia) del 17 maggio 1992;
- b) legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 26 novembre 2000;
- c) legge sulla promozione delle persone andicappate (legge sugli andicappati) del 18 febbraio 1979.

² Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 101

La legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 è modificata come segue:

Modifica del
diritto previgente

Campo d'applicazione
1. In generale

2. Ulteriori strutture diurne conformemente alla legislazione sulla scuola

Sussidi edilizi nel settore della scuola popolare

Diritto transitorio

Referendum, entrata in vigore

Art. 2 titolo marginale e cpv. 2 lett. a

² Dal campo d'applicazione della presente legge sono esclusi:
a) abrogata

Art. 2a

¹ Se gli enti scolastici mettono a disposizione offerte di assistenza nel quadro della legislazione scolastica, si applicano per analogia le disposizioni della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché g.

² Le ulteriori strutture diurne devono di principio soddisfare i medesimi requisiti qualitativi previsti per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia.

³ Se ulteriori strutture diurne vengono messe a disposizione nel quadro della scuola, in considerazione delle circostanze concrete è possibile divergere dalle direttive dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia, purché possa essere garantita un'offerta qualitativamente sufficiente.

⁴ I comuni armonizzano tra loro le offerte di assistenza complementare alla famiglia e alla scuola.

Art. 102

Sussidi concessi in via definitiva in relazione a progetti di costruzione nel settore della scuola popolare vengono versati secondo il diritto previgente, se i conteggi vengono presentati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 103

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portati a termine secondo il diritto previgente.

Art. 104

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo ¹⁾.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore ²⁾ della presente legge.

¹⁾ Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 4 luglio 2012

²⁾ Posta in vigore il 1° agosto 2013 con DG del 25 settembre 2012, ad eccezione dell'art. 24 cpv. 1

Ordinanza relativa alla legge scolastica (Ordinanza scolastica)

emanata dal Governo il 25 settembre 2012

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale e l'art. 97 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica)

I. Enti scolastici

Art. 1

Ogni ente scolastico è tenuto ad ammettere alla frequenza della scuola allievi di comuni limitrofi privi di una corrispondente offerta pubblica, se sono disponibili l'infrastruttura e un numero sufficiente di insegnanti. Obbligo di ammissione

Art. 2

¹ La tassa scolastica e costi di trasporto in caso di collaborazione su base contrattuale conformemente all'articolo 5 della legge scolastica sono assunti dal comune di domicilio, se l'ente scolastico non ha adottato una regolamentazione diversa. Non è ammessa una partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale. Tassa scolastica

² La tassa scolastica ammonta al massimo ai costi complessivi per allievo del corrispondente grado.

³ In caso di controversie, il Dipartimento decide in merito all'assegnazione e alla tassa scolastica.

Art. 3

I contratti tra enti scolastici privati e pubblici necessitano dell'autorizzazione del Dipartimento. Collaborazione con enti scolastici privati

II. Offerte scolastiche e di formazione

1. GRADI SCOLASTICI

Art. 4

L'ammissione alla scuola dell'infanzia avviene per l'inizio dell'anno scolastico. La scuola dell'infanzia va frequentata regolarmente. Ammissione e frequenza della scuola dell'infanzia

Art. 5

¹ Nel grado secondario I si deve mirare alla formazione di classi a livelli. Modelli del grado secondario I

² L'ente scolastico del grado secondario I può gestire la scuola di avviamento pratico e la scuola secondaria secondo diversi modelli cooperativi.

³ Il Dipartimento emana direttive relative all'organizzazione e alla permeabilità.

2. OBBLIGO SCOLASTICO, LUOGO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA E CARATTERE GRATUITO

Art. 6

Frequenza della scuola presso un altro ente scolastico

¹ Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, in casi motivati un bambino può essere ammesso nella scuola di un altro ente scolastico. Il consiglio scolastico di quest'ultimo decide in merito all'ammissione e alla tassa scolastica, con il consenso dell'ente scolastico di origine.

² La tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto vengono di norma assunti dall'ente scolastico di origine. Se la scuola viene frequentata presso un altro ente scolastico prevalentemente per motivi che rientrano nell'interesse personale dei titolari dell'autorità parentale o del bambino, la tassa scolastica e gli eventuali costi di trasporto devono essere pagati dai titolari dell'autorità parentale.

Art. 7

Anticipazione e differimento dell'accesso alla scuola dell'infanzia

¹ Gli enti scolastici possono ammettere alla scuola dell'infanzia anche bambini che compiranno il quarto anno d'età entro il 31 dicembre dell'anno civile in corso.

² Dopo aver sentito i titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire di un anno la frequenza della scuola dell'infanzia, se una perizia psicoscolastica attesta che secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso alla scuola dell'infanzia non sono soddisfatte e che un'istruzione scolastica speciale non entra in considerazione.

Art. 8

Anticipazione e differimento dell'accesso al grado elementare

¹ Su richiesta, il consiglio scolastico può rilasciare l'autorizzazione per l'accesso anticipato alla scuola, se è data una perizia psicoscolastica e se non esistono dubbi riguardo a un'ammissione alla scuola.

² Dopo aver sentito i detentori dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può differire l'inizio dell'obbligo scolastico, se una perizia psicoscolastica attesta che secondo lo stato di sviluppo le condizioni per un accesso alla scuola non sono soddisfatte e che un'istruzione scolastica speciale non entra in considerazione.

Art. 9

Frequenza scolastica postobbligatoria

¹ Su domanda dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può autorizzare gli allievi che hanno completato i nove anni di scuola dell'ob-

bligo, ma che non hanno ancora concluso il grado secondario I a frequentare altri anni di scuola.

² Il consiglio scolastico può escludere gli allievi che, nonostante siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità parentale informati, mostrano un impegno insufficiente o non si attengono al regolamento della scuola.

Art. 10

¹ Su richiesta dei titolari dell'autorità parentale, il consiglio scolastico può decidere un proscioglimento anticipato dall'obbligo scolastico al più presto dopo otto anni di scuola obbligatoria, se è garantita un'altra formazione scolastica o extrascolastica. Proscioglimento anticipato

² L'Ufficio decide in merito a ulteriori eccezioni ed emana disposizioni d'esecuzione relative al momento e alla procedura da seguire in caso di proscioglimento anticipato.

Art. 11

Le condizioni che richiedono il trasporto degli allievi sono date se dagli allievi non si può pretendere che raggiungano la scuola a piedi, in particolare se: Trasporto degli allievi

- a) la strada è particolarmente lunga o pericolosa;
- b) vi è un handicap che pregiudica in misura considerevole la possibilità di percorrere la strada senza un mezzo di trasporto.

3. SCUOLE PRIVATE E INSEGNAMENTO PRIVATO

Art. 12

Gli insegnanti di scuole private e quelli che impartiscono insegnamento privato devono soddisfare le stesse condizioni valide per gli insegnanti della scuola popolare pubblica. Autorizzazione all'insegnamento

Art. 13

¹ Se l'insegnamento privato o l'insegnamento presso scuole private non corrisponde ai requisiti legali e del programma didattico oppure non rispetta le condizioni, il Dipartimento può decidere il passaggio alla scuola pubblica. Misure in caso di requisiti insufficienti

² Il Governo può decidere la chiusura di scuole private se queste non soddisfano le disposizioni legali o le condizioni poste.

III. Organizzazione della scuola

1. CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14

Approvazione del regolamento della scuola

Per essere valido, il regolamento della scuola deve essere approvato dal Dipartimento.

Art. 15

Condizioni minime per le direzioni scolastiche

Le direzioni scolastiche soddisfano le condizioni minime se:

- a) ai membri della direzione scolastica viene delegata la gestione operativa della scuola nei settori della pedagogia e della pedagogia specializzata, del personale, dell'organizzazione, dell'amministrazione e delle finanze e se i rispettivi compiti sono stabiliti in un mansionario;
- b) i membri della direzione scolastica dispongono di esperienza professionale nel settore della pedagogia e di una formazione complementare nel settore della direzione di scuole. L'Ufficio decide in merito all'equivalenza di esperienze professionali e formazioni extra-scolastiche;
- c) il volume d'impiego che un direttore scolastico dedica all'adempimento dei suoi compiti è almeno del 20 per cento. Per il calcolo del volume d'impiego minimo fanno stato le disposizioni della legislazione cantonale sul personale;
- d) sono osservate le direttive del Dipartimento concernenti i contatti con le autorità cantonali.

Art. 16

Obblighi delle direzioni scolastiche

¹ L'Ufficio può dichiarare obbligatorie manifestazioni e corsi di perfezionamento per direzioni scolastiche.

² Le direzioni scolastiche sono tenute a fornire informazioni all'Ufficio.

Art. 17

Direzioni scolastiche comuni

Per le direzioni scolastiche attive per diversi enti scolastici va stabilita contrattualmente una regolamentazione comune e unitaria dell'orario di lavoro e delle competenze.

Art. 18

Rilevamento di dati statistici

Gli enti scolastici sono tenuti a rilevare dati statistici secondo le direttive del Dipartimento.

2. ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 19

¹ Una sezione di scuola dell'infanzia non può di norma contare più di 20 bambini. Grandezze massime delle sezioni

² Una sezione di scuola elementare non può di norma contare più di:

- 24 allievi in una sezione monoclasse;
- 20 allievi in una sezione di due classi;
- 18 allievi in una sezione di tre classi;
- 16 allievi in una sezione di quattro classi;
- 14 allievi in una sezione di cinque o sei classi.

³ Una sezione di scuola secondaria non può di norma contare più di:

- 22 allievi in una sezione monoclasse;
- 18 allievi in una sezione di due o tre classi.

⁴ Una sezione di scuola di avviamento pratico non può di norma contare più di:

- 20 allievi in una sezione monoclasse;
- 16 allievi in una sezione di due o tre classi.

⁵ Una sezione di attività artigianali e tessili e di economia domestica non può di norma contare più di:

- 14 allievi in una sezione monoclasse;
- 12 allievi in una sezione pluriclasse.

Art. 20

¹ Le sezioni non possono di norma essere più piccole di:

Scuola dell'infanzia: 5 bambini

Grandezze minime delle sezioni

Scuola elementare: 5 allievi

Scuola di avviamento pratico: 7 allievi

Scuola secondaria: 10 allievi

² Il grado secondario I deve contare complessivamente almeno 17 allievi.

Art. 21

¹ Se in una sezione vengono accolti allievi alloglotti, disabili o in altro modo fortemente bisognosi di sostegno, il numero di allievi massimo ammesso va adeguatamente ridotto. Il Dipartimento emana direttive per l'esecuzione.

Adeguamento delle grandezze minime e massime delle sezioni, eccezioni

² Su richiesta dell'ente scolastico, il Dipartimento può rilasciare un'autorizzazione limitata nel tempo per divergere dal numero minimo o massimo di allievi per sezione.

Art. 22

Eventi scolastici particolari

L'ente scolastico può dichiarare obbligatori particolari eventi scolastici durante pomeriggi liberi o di sabato.

Art. 23

Lezioni per
mezza giornata
nel grado
elementare

¹ Nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata.

² Tra le lezioni va prevista una pausa di almeno cinque minuti.

Art. 24

Orario fisso

¹ Durante l'orario fisso si tengono di principio delle lezioni. Inoltre, nell'orario fisso possono essere inserite anche altre offerte con collegamento diretto con l'insegnamento quali aiuto nei compiti, formazione musicale di base o lezioni supplementari di educazione fisica.

² Lo svolgimento delle offerte con collegamento diretto con l'insegnamento può anche essere delegato a privati qualificati.

³ Il Dipartimento può emanare direttive per garantire la qualità.

Art. 25

Giorni di congedo

I giorni di congedo concessi dall'ente scolastico agli allievi possono essere autorizzati anche sotto forma di singole lezioni. L'entità totale non può superare i 15 giorni di scuola oppure il triplo del numero di ore settimanali del corrispondente grado scolastico.

3. CONTENUTI, PROGRAMMA DIDATTICO E TESTI DIDATTICI

Art. 26

Materie
d'insegnamento
1. Grado
elementare

¹ Sono materie obbligatorie nel grado elementare: lingua scolastica quale prima lingua, un'altra lingua cantonale quale lingua seconda, inglese, matematica, insegnamento oggettivo/studio dell'ambiente locale, storia, geografia, scienze naturali, religione, disegno ed espressione creativa, calligrafia, canto e musica, ginnastica, attività manuali (tessili o artigianali).

² Le esigenze e le competenze interdisciplinari quali igiene e salute, educazione ambientale ed educazione stradale vanno integrate nelle diverse materie d'insegnamento.

Art. 27

2. Grado
secondario I

¹ Sono materie obbligatorie nel grado secondario I: lingua scolastica quale prima lingua, un'ulteriore lingua cantonale quale lingua seconda, inglese, matematica (aritmetica, algebra, geometria), uomo e ambiente (religione, scienza delle religioni ed etica, scienze naturali, geografia, storia/civica e nozioni commerciali, economia domestica), educazione figurativa, attività

manuali (tessili o artigianali), canto e musica, educazione fisica, informatica di base.

² Se vi partecipano almeno cinque allievi e vi sono i necessari insegnanti possono essere impartite quali materie d'opzione obbligatorie e materie opzionali: metodi di studio e di lavoro, coro/orchestra, altre lingue straniere (italiano, romancio, francese), disegno tecnico, attività manuali (tessili o artigianali), economia domestica, dattilografia, esercitazioni matematiche, esercitazioni scientifiche, esercitazioni tecniche, teatro e danza, educazione fisica, nozioni commerciali.

³ Le lingue nazionali non indicate quali materie obbligatorie devono essere proposte quali materie opzionali indipendentemente dal numero di partecipanti; parti di questo insegnamento possono anche essere svolte quali settimane intensive nelle regioni linguistiche.

⁴ Le esigenze e le competenze interdisciplinari quali igiene e salute, educazione ambientale, mediatica e stradale, nonché quelle legate alla preparazione alla scelta professionale vanno integrate nelle diverse materie d'insegnamento.

⁵ Il Dipartimento emana direttive sulle possibilità di rinunciare a determinate materie.

Art. 28

Il Governo autorizza sulla base di una domanda e di un corrispondente piano scuole e classi bilingui

Art. 29

¹ Il Governo decide in merito all'edizione o alla rielaborazione di materiale didattico.

Materiale didattico

² Per il materiale didattico che sarà presumibilmente utilizzato da meno di 500 allievi possono essere realizzate soluzioni più economiche.

³ La riedizione senza modifiche di materiale didattico viene decisa dall'Ufficio.

⁴ L'Ufficio fissa il prezzo di vendita del materiale didattico.

4. OFFERTE COMPLEMENTARI

Art. 30

La scuola secondaria di valle comprende al massimo tre classi basate sulla 6^a classe elementare. La 3^a classe può essere gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Scuole secondarie di valle
1. Organizzazione

Art. 31

¹ Il Governo decide in merito al riconoscimento di una scuola secondaria quale scuola secondaria di valle, se viene dimostrato il bisogno.

2. Riconoscimento

² Il Governo rilascia e ritira alla scuola secondaria di valle l'autorizzazione alla gestione della 3^a classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Art. 32

3. Programma didattico

¹ Fanno stato in linea di principio il programma didattico e la griglia oraria della scuola secondaria. Le divergenze causate dall'insegnamento delle materie speciali devono essere presentate in un piano e richiedono l'approvazione del Dipartimento.

² L'Ufficio può dispensare dalla frequenza di singole materie del programma didattico ordinario della scuola secondaria allievi iscritti a materie particolari.

³ Se la 3^a classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, vengono applicati per analogia il programma didattico e la griglia oraria della Scuola cantonale.

Art. 33

4. Garanzia della qualità

Se una classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, devono essere adempite le seguenti condizioni per garantire la qualità della formazione:

- a) gli insegnanti frequentano attività di perfezionamento professionale per insegnanti di scuola media grigionesi secondo le condizioni valide per le scuole medie private;
- b) gli allievi devono essere preparati in modo che, alla fine della 3^a classe, possano di regola accedere a una scuola media grigionese senza dover ripetere un anno scolastico;
- c) prima di accedere alla 4^a classe di una scuola media grigionese, coloro che hanno assolto la 3^a classe devono frequentare di regola un corso intensivo di tedesco da stabilirsi da parte del Dipartimento. Il Cantone si assume i costi del corso.

Art. 34

Classi per ragazzi dotati di particolari talenti

¹ L'ammissione di allievi a una classe per allievi dotati di particolari talenti è vincolata a condizioni stabilite dal Dipartimento.

² Le classi per allievi dotati di particolari talenti possono essere gestite solo nel grado secondario I.

Art. 35

Offerte complementari per alloglotti

¹ Gli enti scolastici offrono un insegnamento di sostegno per allievi alloglotti. All'occorrenza formano classi di inserimento per allievi alloglotti.

² L'insegnamento di sostegno per allievi alloglotti si tiene di norma durante l'orario delle lezioni ordinario.

³ L'insegnamento va impartito per unità intera o per mezza unità.

Art. 36

¹ Ai bambini che non sono di nazionalità svizzera ai quali viene impartito un insegnamento di lingua, storia e cultura del loro Paese da parte e a spese del loro consolato, deve per quanto possibile essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.

Promovimento speciale di bambini stranieri nella loro lingua e cultura

² Gli enti scolastici mettono gratuitamente a disposizione le aule a questo scopo.

Art. 37

¹ Le offerte time-out vanno allestite dagli enti scolastici quali sezioni gestite separatamente. Offerte time-out

² Le offerte time-out servono all'istruzione scolastica temporanea, nonché all'osservazione e alla promozione della personalità di allievi che presentano disturbi comportamentali.

³ La permanenza può superare i tre mesi solo in casi eccezionali motivati.

⁴ Per quanto possibile, vanno trasmessi gli stessi contenuti d'insegnamento della classe regolare. Si deve mirare al reintegro nella classe regolare.

5. PROMOZIONE E PASSAGGIO

Art. 38

¹ Le decisioni di promozione sono orientate in primo luogo alla promozione dell'apprendimento. Promozione, principi

² In una valutazione globale degli allievi, in vista della promozione si devono tenere adeguatamente in considerazione anche fattori quali la lingua straniera e lo stadio di sviluppo fisico e psichico.

³ I titolari dell'autorità parentale così come gli allievi vengono coinvolti nei processi di valutazione e di decisione in modo adeguato al grado.

Art. 39

Se la promozione è minacciata, l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale almeno dodici settimane prima della fine dell'anno scolastico. Promozione minacciata

Art. 40

¹ Per allievi che non riescono a seguire le lezioni secondo il programma didattico e che non raggiungono l'obiettivo di insegnamento e apprendimento di una classe, alla fine dell'anno può essere decisa una mancata promozione. Mancata promozione

² La decisione relativa alla mancata promozione deve essere comunicata per iscritto dal competente insegnante di classe ai titolari dell'autorità parentale, al più tardi 20 giorni prima dalla fine dell'anno scolastico, con indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 41

Continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore

Se il livello richiesto risulta evidentemente troppo elevato per un allievo, il consiglio scolastico, con il consenso dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, può eccezionalmente decidere nel corso del primo semestre un passaggio alla classe inferiore.

Art. 42

Salto di una classe

Sulla base di un rapporto dell'insegnante di classe relativo alle prestazioni e allo stato di sviluppo di un allievo, il consiglio scolastico può autorizzare la richiesta dei titolari dell'autorità parentale per il salto di una classe. In caso di dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi, si può fare capo al Servizio psicologico scolastico.

Art. 43

Procedura di passaggio

¹ La procedura di passaggio deve avvenire in linea di massima senza esame e deve garantire un'assegnazione degli allievi alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria in base all'idoneità.

² L'Ufficio emana direttive sulla procedura di passaggio.

6. PROVVEDIMENTI DI PEDAGOGIA SPECIALIZZATA

Art. 44

Offerte di istruzione e di sostegno

¹ Il sostegno integrativo comprende il sostegno quale prevenzione, il sostegno senza adeguamento degli obiettivi d'apprendimento e il sostegno con adeguamento degli obiettivi d'apprendimento.

² I provvedimenti pedagogico-terapeutici comprendono la logopedia e la terapia psicomotoria.

³ L'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale comprende il sostegno e l'istruzione a bambini e adolescenti che, nonostante i provvedimenti a bassa soglia, non sono in grado di seguire a medio e lungo termine le lezioni nella scuola regolare.

⁴ La corrispondente assistenza comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura in istituzioni per l'istruzione scolastica speciale. Essa si può estendere anche all'assistenza durante i fine settimana o le vacanze.

⁵ Le misure in caso di elevato bisogno di sostegno comprendono l'educazione speciale precoce, la logopedia nella prima infanzia e dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, l'audiopedagogia e le misure in caso di danni alla vista.

⁶ L'assistenza stazionaria per bambini con handicap importanti prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia comprende le offerte di strutture diurne, l'assistenza stazionaria e la cura.

Art. 45

¹ È considerata integrativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale la parte principale dell'insegnamento si svolge nella classe regolare.

Forme di istruzione e di sostegno

² Sono considerate parzialmente integrative le forme di istruzione e di sostegno nelle quali singole unità d'insegnamento si svolgono fuori della classe regolare in forma di lezioni di gruppo o individuali.

³ È considerata separativa ogni forma di istruzione e di sostegno nella quale la parte principale delle lezioni si svolge fuori della classe regolare.

Art. 46

Allo scopo di garantire i provvedimenti a bassa soglia, in particolare la promozione della prevenzione, gli enti scolastici sono tenuti a impiegare in classe, a livello di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, un pedagogista specializzato per almeno due unità d'insegnamento settimanali per sezione.

Garanzia dell'offerta di pedagogia specializzata a bassa soglia

Art. 47

¹ La decisione riguardo allo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata deve avvenire nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo dell'allievo, nonché in considerazione dell'ambiente scolastico e dell'organizzazione della scuola.

Procedura per provvedimenti di pedagogia specializzata

1. In generale

² Va verificata periodicamente l'opportunità dei provvedimenti ordinati, che se necessario vanno modificati o terminati.

³ I titolari dell'autorità parentale vanno coinvolti nel processo decisionale concernente i provvedimenti di pedagogia specializzata.

Art. 48

¹ L'accertamento da parte dei servizi riconosciuti dal Dipartimento nel settore a bassa soglia avviene se:

2. Nel settore a bassa soglia

- vi sono dubbi o se gli interessati non riescono ad accordarsi circa lo svolgimento di provvedimenti di pedagogia specializzata;
- si deve procedere a un adeguamento degli obiettivi di apprendimento;
- sono indicati provvedimenti pedagogico-terapeutici.

² Per l'esonero di allievi da singole materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio.

Art. 49

¹ I provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia vengono garantiti dall'Ufficio.

3. Nel settore ad alta soglia

² La disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia presuppone un accertamento da parte dei servizi dell'Ufficio oppure di terzi incaricati dall'Ufficio. L'annuncio per l'accertamento deve avvenire da parte dei titolari dell'autorità parentale.

Art. 50

Mandati di prestazioni

I mandati di prestazioni a istituzioni per l'istruzione scolastica speciale hanno di norma una validità di quattro anni. Essi disciplinano in particolare il tipo, la qualità e la quantità dell'offerta, le qualifiche del personale, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi per l'indennizzo delle prestazioni.

Art. 51

Allievi dotati di particolari talenti

¹ All'occorrenza, gli enti scolastici organizzano offerte particolari per allievi dotati di particolari talenti. Questo compito può anche essere delegato a terzi.

² Per quanto possibile, ai bambini che frequentano simili offerte deve essere concesso il tempo necessario anche durante le lezioni ordinarie.

³ Possono essere riscossi contributi adeguati dai titolari dell'autorità parentale.

7. ASSICURAZIONE**Art. 52**

Assicurazione contro gli infortuni

Gli allievi devono essere assicurati contro gli infortuni a scuola, durante manifestazioni scolastiche e sul tragitto casa – scuola per le seguenti prestazioni minime:

| | |
|--------------|-------------|
| - Decesso | fr. 10 000 |
| - Invalidità | fr. 150 000 |

350 per cento cumulativo

Art. 53

Assicurazione responsabilità civile

La somma di garanzia per danni a persone e danni materiali deve ammontare complessivamente almeno a 5 milioni di franchi per sinistro.

IV. Allievi**Art. 54**

Espulsione dalla scuola

Prima di decidere un'espulsione dalla scuola, il consiglio scolastico deve concedere ai titolari dell'autorità parentale la possibilità di prendere posizione per iscritto od oralmente. Vi si può rinunciare se è necessario un intervento immediato.

V. Insegnanti**1. ASSUNZIONE E DOVERI****Art. 55**

¹ Può essere nominato insegnante chi è in possesso di un certificato di capacità conforme al regolamento sulla formazione emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Diritto all'insegnamento

² In caso di certificati di capacità esteri, va presentata all'Ufficio la verifica dell'equivalenza della CDPE.

Art. 56

L'Ufficio può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari per insegnanti e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali. Corsi di perfezionamento professionale obbligatori

Art. 57

I corsi di perfezionamento professionale facoltativi si svolgono fuori dall'orario di scuola o di scuola dell'infanzia. Corsi di perfezionamento facoltativi

Art. 58

¹ Il congedo di perfezionamento è vincolato alla condizione che, durante l'attività svolta finora, l'insegnante abbia frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto. Congedo di perfezionamento

² L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.

Art. 59

¹ Agli insegnanti assunti a tempo pieno viene concesso uno sgravio per anzianità di due unità d'insegnamento settimanali a partire dal 55° anno d'età e di tre unità d'insegnamento settimanali a partire dal 60° anno d'età. Lo sgravio per anzianità viene concesso dall'inizio dell'anno scolastico in cui l'insegnante compie 55 rispettivamente 60 anni. Sgravio per anzianità

² Lo sgravio per anzianità vale anche per gli insegnanti impiegati presso diversi enti scolastici.

Art. 60

La risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro deve avvenire per la fine dell'anno scolastico. Essa va comunicata per iscritto all'insegnante, rispettivamente all'ente scolastico entro la fine del mese di marzo. Risoluzione del rapporto di lavoro

2. STIPENDIO**Art. 61**

Scatto minimo per anzianità di servizio

¹ Allo stipendio iniziale seguono 21 scatti annuali per anzianità di servizio. I primi tre scatti per anzianità di servizio ammontano ciascuno al 4 per cento, i successivi nove ciascuno al 3 per cento, i successivi sei ciascuno al 2 per cento e gli ultimi tre ciascuno all'1 per cento dello stipendio iniziale.

² Gli enti scolastici possono anche stabilire per lo sviluppo degli stipendi una regolamentazione analoga a quella del diritto cantonale sul personale.

VI. Finanziamento delle scuole**1. PRINCIPIO****Art. 62**

Indici di capacità finanziaria

¹ Per la determinazione dei sussidi cantonali alle corporazioni di comuni viene ponderata la capacità finanziaria dei comuni interessati in proporzione al numero dei loro abitanti.

² Quale base per il numero di abitanti dei comuni vale l'ultima statistica federale dello stato annuale della popolazione (STATPOP) disponibile.

³ Le basi statistiche per la determinazione delle aliquote di sussidio determinanti per le corporazioni di comuni vengono aggiornate ogni due anni.

2. CONTRIBUTI DEL CANTONE E DEGLI ENTI SCOLASTICI**Art. 63**

Versamento delle forfetarie per la scuola regolare

Il Cantone versa agli enti scolastici le forfetarie per la scuola regolare per anno scolastico con almeno un pagamento in anticipo e un pagamento a saldo. È determinante il numero di allievi che gli enti scolastici contano il giorno di riferimento del censimento degli allievi.

Art. 64

Forfetaria per direzioni scolastiche

¹ Hanno diritto a contributi per l'anno scolastico successivo gli enti scolastici che hanno istituito una direzione scolastica entro il 31 luglio.

² Gli enti scolastici sono tenuti a notificare all'Ufficio entro 20 giorni i cambiamenti rilevanti per il diritto a sussidi, nonché i cambiamenti di personale all'interno delle direzioni scolastiche.

³ I contributi alle direzioni scolastiche regionali vengono versati ai singoli enti scolastici in ragione del rispettivo numero di allievi.

Art. 65

¹ L'ubicazione è il luogo nel quale viene impartita la maggior parte delle lezioni settimanali di una sezione.

² Un'ubicazione è considerata discosta se:

- a) si trova al di fuori di un insediamento chiuso oppure in zona periferica e se a una distanza adeguata non si trova un'altra ubicazione con la stessa lingua scolastica e lo stesso grado scolastico;
- b) oppure se il comprensorio è molto vasto e la maggior parte degli allievi deve coprire un lungo tragitto per raggiungere la scuola.

³ Il Dipartimento allestisce annualmente un elenco degli enti scolastici con ubicazioni discoste. Per l'allestimento dell'elenco fa stato la situazione a ottobre dell'anno precedente.

Forfetaria
supplementare
per piccole scuole
1. Ubicazioni
discoste

Art. 66

¹ Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per le piccole scuole ammontano per il grado elementare al massimo a 12 000 franchi e per il grado secondario I al massimo a 3 000 franchi. È determinante il numero complessivo di allievi per ubicazione.

2. Calcolo

² Il prodotto risultante dalla moltiplicazione del numero di allievi per la rispettiva aliquota di base conformemente al capoverso 1 si riduce in modo lineare con l'aumento del numero di allievi fino a raggiungere zero franchi con 66 allievi.

Art. 67

Quali forfetarie supplementari per scuole secondarie di valle sono computabili esclusivamente le lezioni effettivamente impartite.

Forfetaria
supplementare
per scuole
secondarie di
valle

Art. 68

La partecipazione ai costi degli enti scolastici ammonta a 21 franchi per giorno di calendario. La partecipazione ai costi dei titolari dell'autorità parentale per il vitto e l'assistenza ammonta in caso di istruzione scolastica speciale in internato a 10 franchi e in caso di istruzione scolastica speciale in esternato a 5 franchi per giorno di permanenza.

Contributi del
comune e dei
genitori per
l'istruzione
scolastica
speciale

Art. 69

¹ Il Cantone versa contributi per le seguenti spese di perfezionamento professionale obbligatorio e di congedo di perfezionamento:

Contributi in caso
di
perfezionamento
professionale
obbligatorio e di
congedo di
perfezionamento
1. Principio

- a) costi per i corsi;
- b) costi per la supplenza.

² Le aliquote di base per il calcolo dei contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 138 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente. Esse vanno moltiplicate per la percentuale della classe di capacità finanziaria del comune.

³ Gli enti scolastici si assumono le seguenti spese:

- a) retribuzione dell'insegnante e del supplente;
- b) spese di viaggio, nonché spese per alloggio e vitto fuori casa, secondo un'aliquota stabilita dal Dipartimento.

⁴ In caso di perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume in aggiunta i costi del materiale per il corso.

⁵ Di norma, i corsi di perfezionamento obbligatori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico. La durata della supplenza viene fissata dal Dipartimento.

Art. 70

2. Condizioni per il versamento dei contributi
L'Ufficio può vincolare il versamento dei contributi alla positiva conclusione del perfezionamento professionale.

Art. 71

Contributi ai costi di trasporto
Il Cantone partecipa ai costi di trasporto per il tragitto casa – scuola. Non sono computabili i costi di trasporto per coprire il tragitto tra diverse ubicazioni scolastiche durante l'orario scolastico.

VII. Autorità

Art. 72

Ispettorato, compiti

¹ L'Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti:

- a) verificare l'attuazione e il rispetto delle prescrizioni e degli standard di qualità cantonali da parte degli enti scolastici;
- b) valutazione periodica delle scuole popolari;
- c) consulenza a insegnati, direzioni scolastiche e autorità scolastiche comunali in questioni relative all'insegnamento, alla pianificazione scolastica, al perfezionamento professionale e alla gestione dei conflitti.

² L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti e suddivide il territorio cantonale in circondari d'ispezione, tenendo conto delle regioni linguistiche.

Art. 73

Servizio psicologico scolastico, compiti

¹ Il Servizio psicologico scolastico consiglia e sostiene bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, direzioni scolastiche, autorità scolastiche comunali e istituzioni di aiuto per bambini e adolescenti nell'affrontare problemi scolastici, evolutivi ed educativi.

² Il Servizio psicologico scolastico svolge accertamenti e consulenze in caso di difficoltà di apprendimento, di prestazione, di comportamento o di sviluppo, nonché in caso di domande relative al percorso formativo di bambini e adolescenti.

³ Oltre ad aiutare nel singolo caso, il Servizio psicologico scolastico partecipa alla prevenzione di problemi scolastici, evolutivi ed educativi.

⁴ L'Ufficio emana direttive sull'organizzazione, i doveri e i compiti del Servizio psicologico scolastico e suddivide il territorio cantonale in regioni di consulenza.

VIII. Disposizioni finali

Art. 74

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati gli atti normativi seguenti:

- a) ordinanza concernente l'accoglienza di bambini di quattro anni nelle scuole dell'infanzia del 19 marzo 1996;
- b) decreto governativo sull'eleggibilità delle educatrici di scuola dell'infanzia dell'8 marzo 1994;
- c) ordinanza sulle ispezioni nelle scuole dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;
- d) ordinanza sulla promozione di bambini portatori di handicap nelle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni del 2 luglio 1996;
- e) ordinanza sulle prestazioni assicurative per educatrici e bambini della scuola dell'infanzia del 29 giugno 1996;
- f) ordinanza per la gestione e l'organizzazione del grado superiore della scuola popolare del 27 ottobre 1998;
- g) ordinanza per l'organizzazione di classi ridotte del 6 marzo 2001;
- h) ordinanza concernente i sussidi per direzioni scolastiche (ordinanza sulle direzioni scolastiche) del 9 febbraio 2009;
- i) ordinanza sull'eleggibilità di personale insegnante di classe ridotta, scuola di avviamento pratico, scuola secondaria e di materie specifiche del 15 maggio 2001;
- j) disposizioni di attuazione concernenti la concessione e il sussidio di congedi ai fini della formazione permanente dei maestri delle scuole popolari del 19 marzo 1991;
- k) ordinanza sulla promozione nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni (ordinanza sulla promozione) del 15 maggio 2001;
- l) ordinanza sulla procedura di passaggio alla scuola popolare di grado superiore (ordinanza sul passaggio) del 17 giugno 1996;
- m) ordinanza sul sovvenzionamento di edifici e impianti sportivi scolastici (ordinanza sulle costruzioni scolastiche) del 29 giugno 2010;
- n) ordinanza sul perfezionamento e l'aggiornamento permanente del personale insegnante della scuola popolare e della scuola dell'infanzia del 27 ottobre 1998;
- o) ordinanza sulle ispezioni scolastiche nel Cantone dei Grigioni del 27 ottobre 1998;

Abrogazione del diritto previgente

- p) ordinanza sulle prestazioni assicurative per scolare e scolari e per il personale insegnante del 20 maggio 1975;
 - q) ordinanza sul promovimento linguistico di bambini alloglotti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 25 giugno 1996;
 - r) ordinanza sull'istruzione scolastica speciale del 27 novembre 2007.
- ² Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.

Art. 75

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.